SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. **442.**

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-*bis*, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di garantire l'efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) in conformità all'articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le linee di carattere generale concernenti le procedure per l'impiego dei lavoratori e per il collocamento. *(Seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).*

2. I criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «sede di lavoro» l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;

b) «sede operativa di società di fornitura di lavoro temporaneo» l'ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;

c) «servizi competenti» i centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

d) «S.I.L.» il Sistema informativo lavoro.

Art. 3.

Tutela dei dati personali

1. Al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al lavoro e l'accesso ad attività di orientamento e formazione professionale nonché agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro i servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, a privati datori di lavoro, diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a enti pubblici economici che siano interessati all'assunzione, alle società di mediazione autorizzate, nonché agli enti previdenziali, ai centri di formazione professionale e alle altre pubbliche amministrazioni i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e con l'esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti e individuati rispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del 1996.

Capo II

SERVIZI ALLE PERSONE IN CERCA DI LAVORO

Art. 4.

Elenco anagrafico

1. Le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.

2. L'elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti:

a) il contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;

b) le modalità di codifica di base delle professioni;

c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale.

4. L'elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.

5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.

6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 5.

Scheda professionale

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunità, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilità del lavoratore.

2. La scheda professionale di cui al comma 1, viene rilasciata dal competente servizio per l'impiego e contiene, altresì, i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.

3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati del S.I.L.

Capo III

ASSUNZIONE DEI LAVORATORI

Art. 6.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

Norme abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge *(seguivano le lettere* b), c), d), e) *ed* f) *del presente comma 1, non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).*

Art. 8.

Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario *(Seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)*, previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, prevedono l'organizzazione dell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo l, comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 16

La Sezione del controllo, nell'adunanza del 21 dicembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:

dell'art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «e l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, anche se regolate da leggi speciali, ad eccezione di quelle in materia di collocamento della gente di mare e di diritto al lavoro dei disabili»;

dell'art. 6;

dell'art. 7, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*;

dell'art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: «ed in quelle speciali».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall' amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti ammistrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua con le modalità di cui al decreto- legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princípi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princípi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princípi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis.* I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princípi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princípi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princípi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari.

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

Si riporta l'allegato 1, n. 112-*bis* alla citata legge n. 59/1997:

«112-*bis*. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

legge 24 giugno 1997, n. 196».

— La legge 10 gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del libretto di lavoro) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1935, n. 54.

— La legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1º giugno 1949, n. 125, S.O.

— La legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1979, n. 20.

— La legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1987, n. 51, S.O.

— La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1991, n. 175, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

— Il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1996, n. 231; la legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1996, n. 281, S.O.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1997, n. 135.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomi locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1998, n. 275.

— Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º marzo 2000, n. 50.

— Il comma 2 dell'art. 31 della citata legge n. 675/1996, così recita:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge».

Note all'art. 1:

— Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 469 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 11 del già citato decreto legislativo n. 469 del 1997, così recita:

«Art. 11 *(Sistema informativo lavoro)*. — 1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai princípi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.

8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997 un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.

9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.

Note all'art. 2:

— L'art. 4 del già citato decreto legislativo n. 469 del 1997, è il seguente:

«Art. 4 *(Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego).* — 1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *f), g)* e *h)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera *c)*, delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1, nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere *a)* e *b)*. Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *a),* tramite strutture denominate "centri per l'impiego";

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera *d),* funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1, devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998».

Note all'art. 3:

— L'art. 10 del già citato decreto legislativo n. 469 del 1997, come da ultimo, modificato dall'art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001), così recita:

«Art. 10 *(Attività di mediazione).* — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *g),* della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il presente articolo definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative, nonché le modalità di accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

«1-*bis.* Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l'attività, anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di *curricula* dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.

1-*ter.* Per ricerca e selezione del personale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i canditati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.

1-*quater.* Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attività.

2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgi-

mento di attività di ricerca e selezione nonchè di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni».

3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ovvero l'attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di mediazione nonché l'accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nei rispettivi elenchi.

5. Le domande di autorizzazione ovvero di accreditamento e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro quindici giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i quindici giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo ovvero all'accreditamento.

6. Ai fini dell'autorizzazione ovvero dell'accreditamento i soggetti interessati si impegnano a:

a) con riferimento alle società di mediazione fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;

b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;

c) con riferimento alle società di mediazione fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

7. I soggetti di cui al comma 2 devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale, ovvero da titoli di studio adeguati;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni.

Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di cui ai commi da1 a 1-*ter* è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.

9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei princìpi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di cui ai commi da 1 a 1-*ter* deve essere esercitata a titolo gratuito.

11. Il soggetto che svolge l'attività di cui ai commi da 1 a 1-*ter* indica gli estremi dell'autorizzazione ovvero dell'accreditamento nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.

12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:

a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività;

b) di revoca dell'autorizzazione, ovvero dell'accreditamento anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;

c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;

d) con riferimento alle società di mediazione, di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.

13. Nei confronti dei soggetti autorizzati ovvero accreditati ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12».

— Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, è il seguente;

«3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581».

— L'art. 13, comma 1, lettera *d)*, della già citata legge n. 675 del 1996, così recita:

«Art. 13 *(Diritti dell'interessato)*. — 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a); b); c); (omissis);

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta».

— Gli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del 1996, così recitano:

«Art. 22 *(Dati sensibili)*. — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis.* Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose in cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2 Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1).

3-*bis* Nei casi in cui e specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di Salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.»

«Art. 24 *(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale).* — 1 Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate».

Note all'art. 4:

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle reioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali e di enti pubblici.

3. La Confernza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne facciá richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— La lettera *d)*, comma 3, dell'art. 1 del già citato decreto legislativo n. 469/1997, è la seguente:

«3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 59 del 1997:

a); *b)*; *c)*; *(omissis)*;

d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'art. 11».

e) (omissis);

— Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 8 del già citato decreto legislativo n. 281/1997, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 20 della citata legge n. 59/1997, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del libretto di lavoro), abrogato nei limiti di cui all'art. 7 del presente regolamento, così recitava:

«Art. 6. — Il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, fatta eccezione per il personale addetto ai lavori domestici al quale il libretto verrà restituito dal datore di lavoro dopo averne presa visione.

All'atto della assunzione in servizio il datore di lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e deve verificare se detto libretto sia completo e formalmente regolare.

Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un periodo non superiore ad una settimana, è in facoltà del datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed aver constatato la sua integrità, di lasciarlo in possesso del lavoratore.

Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla dipendenza di più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mente gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto.

Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare il libretto al lavoratore che ne rilascerà ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione dal servizio. Il lavoratore terrà in suo possesso il libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione».

01G0054

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Prata Principato Ultra, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Prata Principato Ultra (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Prata Principato Ultra (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Troisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Prata Principato Ultra (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 12 dicembre 2000, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale le sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2970/13-4/Gab. del 14 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Prata Principato Ultra (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Troisi.

Roma, 16 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgoratto Alessandrino, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Borgoratto Alessandrino (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da undici membri anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga degli undici componenti che hanno rassegnato disgiuntamente le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgoratto Alessandrino (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Santoro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgoratto Alessandrino (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, risulta composto dal sindaco e da undici consiglieri, anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni.

In date 22 e 23 dicembre 2000, cinque componenti del corpo consiliare e da ultimo, in data 28 dicembre 2000, altri sei consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Poiché il consiglio comunale non ha potuto procedere ad alcuna surroga per esaurimento dell'unica lista presente, si è determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Alessandria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1421/13.3.19/Gab. del 28 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'intera compagine consiliare, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla fima della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgoratto Alessandrino (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Maria Santoro.

Roma, 16 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Canistro, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del dott. Angelo Di Paolo;

Considerato che, in data 30 novembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Cristina Di Stefano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Angelo Di Paolo.

Il citato amministratore, in data 30 novembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6982/Gab. del 21 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Cristina Di Stefano.

Roma, 16 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Nurallao, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nurallao (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga degli undici componenti che hanno rassegnato in tempi diversi le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nurallao (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Fanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nurallao (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da undici componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni rassegnate in tempi diversi da tre consiglieri, non surrogabili, hanno fatto seguito quelle da ultimo presentate in date 4 e 14 dicembre 2000 da otto consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, per esaurimento delle rispettive liste di appartenenza, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Nuoro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 834/13.1 Gab. del 19 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nurallao (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Fanelli.

Roma, 16 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2000.

Approvazione della convenzione che accede alle concessioni per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche a quota fissa da parte degli allibratori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento approvato con il citato decreto presidenziale n. 169, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al medesimo regolamento;

Vista la nota n. 86584/1509 del 15 settembre 1999 dell'Unione nazionale incremento razze equine concernente proposte relative al numero dei picchetti da assegnare in concessione;

Vista la convenzione tipo allegata al presente decreto;

Udito il parere n. 1813/99 reso dalla sezione III del Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre 1999;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione della convenzione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la convenzione tipo, allegata al presente decreto, che accede alle concessioni per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche a quota fissa da parte degli allibratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA ALL'INTERNO DEGLI IPPODROMI SULL'ESITO DELLE CORSE DEI CAVALLI CHE IVI SI SVOLGONO.

Preambolo

La presente convenzione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (di seguito: «regolamento»), viene stipulata tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali, da una parte ed il soggetto che, a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 2 del regolamento, risulterà aggiudicatario per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a quota fissa all'interno degli ippodromi sull'esito delle corse dei cavalli che ivi si svolgono, dall'altra parte.

Art. 1.

Modalità e luogo di esercizio dell'attività

1. La presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche a quota fissa all'interno degli ippodromi sull'esito delle corse dei cavalli che ivi si svolgono (di seguito «scommesse a quota fissa») e si conforma al regolamento disciplinante la materia.

2. L'esercizio delle scommesse oggetto della concessione deve essere effettuato con diligenza e zelo dal concessionario (di seguito «allibratore») presso le postazioni autorizzate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali all'interno degli ippodromi. Dette postazioni (di seguito «picchetti») sono adibite esclusivamente alla raccolta delle scommesse a quota fissa sull'esito delle corse di cavalli che si svolgono nell'ippodromo ove è situato il picchetto. Eventuali modifiche della dislocazione dei picchetti all'interno degli ippodromi dovranno essere concordate dagli allibratori con il soggetto gestore dell'ippodromo ed autorizzate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Ove nel medesimo ippodromo siano presenti più picchetti assegnati in concessione a soggetti diversi, questi dovranno comunicare al Ministero delle finanze e a quello delle politiche agricole e forestali, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano riferito all'anno successivo, nel quale siano indicati i tempi e le modalità di rotazione dei picchetti ovvero di avvicendamento degli allibratori nei vari picchetti presenti nell'ippodromo. Ove il piano di rotazione dei picchetti non venga comunicato entro la data anzidetta, lo stesso è stabilito dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, e quindi, entro il 31 dicembre, comunicato agli allibratori interessati.

3. Entro la data di inizio dell'attività di accettazione delle scommesse, l'allibratore deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste, pena la revoca della concessione.

4. L'allibratore sarà tenuto ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformità, anche in materia di modulistica relativa alle giocate, di identità di marchio e di logo, così come stabilito dal Ministero delle finanze.

5. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.

Art. 2.

Definizione dell'attività oggetto della Concessione

1. L'attività oggetto della concessione è costituita dall'accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa, così come definite e disciplinate dal regolamento, riferite esclusivamente all'esito delle corse dei cavalli che si svolgono nell'ippodromo ove è situato il picchetto.

2. Le scommesse possono essere accettate anche a mezzo telefonico o telematico, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4, comma 5, del regolamento.

3. L'allibratore, se persona fisica, può avvalersi, per il migliore esercizio dell'attività in concessione, di collaboratori i cui nominativi debbono essere resi noti al Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali per il relativo gradimento. L'allibratore, in caso di mancato gradimento da parte del Ministero delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, si obbliga a far cessare immediatamente i rapporti di collaborazione anzidetti con l'applicazione delle misure previste negli articoli 11 e 12.

Art. 3.

Obblighi dell'allibratore

1. L'allibratore si impegna espressamente a:

a) osservare, oltre alla presente convenzione, al regolamento e alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti e future;

b) presentare, prima dell'inizio delle attività, la dichiarazione di cui all'art. 19 del regolamento;

c) fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del regolamento, provvedere alle dotazioni del picchetto, mediante la puntuale realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dal Ministero delle finanze entro due mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione; la concessione non potrà essere rilasciata e, se rilasciata, sarà revocata nei confronti dei soggetti che non provvedano ad adeguarsi a siffatte specifiche;

d) procedere alla manutenzione delle attrezzature di cui alla lettera *c)* e ai miglioramenti che risulteranno man mano necessari o che saranno disposti dal Ministero delle finanze;

e) accettare, secondo le modalità previste dalla presente convenzione, le scommesse indicate esplicitamente nell'atto di concessione e registrare immediatamente tutte le scommesse accettate, secondo il loro effettivo ammontare;

f) provvedere all'esposizione delle quote di apertura relative ai cavalli partecipanti ad una determinata giornata di corse almeno quindici minuti prima dell'orario ufficiale di partenza della prima corsa della giornata. Per ogni singola corsa l'esposizione delle quote deve avvenire all'atto dell'entrata dei cavalli in pista, per il trotto, e al momento dell'ingresso dei cavalli nel «tondino», per le corse al galoppo;

g) trasmettere all'Anagrafe tributaria, al termine di ogni giornata di corse, tramite l'ente o la società che gestisce l'ippodromo, il rendiconto delle scommesse accettate e versare all'UNIRE secondo le modalità da questo indicate, l'ammontare della quota ad essa spettante;

h) garantire la continuità del servizio nelle giornate di svolgimento delle corse indicate nel calendario redatto periodicamente dall'UNIRE;

i) tenere a disposizione, presso il proprio picchetto, per l'eventuale esibizione al pubblico, se richiesta, copia del regolamento, copia dell'atto di concessione, nonché l'indicazione dell'ammontare della garanzia costituita a tutela degli scommettitori a quota fissa;

l) consentire l'accesso alla documentazione relativa all'attività in concessione al personale del Ministero delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche disgiuntamente, per l'effettuazione dei controlli previsti dal regolamento;

m) vigilare sulla condotta dei propri collaboratori affinché nessun danno possa derivarne all'andamento della raccolta delle scommesse;

n) rispettare le percentuali di allibramento indicate nelle disposizioni regolamentari approvate dall'UNIRE con propria delibera n. 363 del 7 novembre 1995;

o) osservare il piano di rotazione dei picchetti eventualmente stabilito dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

p) costituire una garanzia per il pagamento delle scommesse mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza fidejussoria rilasciate con le modalità previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. L'importo di detta garanzia è determinato dallo stesso allibratore e non può in ogni caso essere inferiore a L. .... Su richiesta degli scommettitori, l'allibratore è tenuto a comunicare l'importo della predetta garanzia e ad esibire copia della documentazione ad essa relativa.

Art. 4.

Divieti per l'allibratore

1. All'allibratore è fatto divieto di:

a) svolgere all'interno dell'ippodromo ove è situato il proprio picchetto attività diverse dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse ippiche a quota fissa;

b) svolgere attività di raccolta delle scommesse in locali diversi dal picchetto assegnato;

c) trasferire ad altri la concessione senza il preventivo assenso del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 5.

Minimo garantito

1. Qualora, nell'esercizio annuale, gli incassi dell'allibratore non consentano di raggiungere la somma di L. .... (.................) garantita dal concessionario stesso e corrispondente alla quota annuale di cui all'art. 12 del regolamento, spettante all'UNIRE in relazione al minimo annuo garantito, in base al quale è stata aggiudicata la gara, l'allibratore è tenuto a versare una somma, per differenza, tale da consentire all'amministrazione di coprire il suddetto importo a favore dell'UNIRE. Entro il primo trimestre di ciascun anno, il Ministero delle finanze verifica l'andamento delle quote di prelievo versate nell'esercizio precedente in relazione all'obbligo del pagamento del corrispondente minimo garantito annuo che deve, comunque, essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui le quote versate risultino inferiori al suddetto minimo garantito annuo, l'allibratore deve versare il relativo conguaglio entro il secondo trimestre del medesimo anno.

2. L'ammontare del minimo garantito annuo può essere aggiornato annualmente in misura stabilita dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. In ogni caso, il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara dovrà essere sempre rispettato per tutta la durata del rapporto.

3. Qualora, per un determinato ippodromo, il numero annuale delle giornate di gare dovesse subire variazioni rispetto a quello dell'anno di aggiudicazione della concessione, verrà proporzionalmente ricalcolato il minimo garantito annuo di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Spese ed oneri di gestione

1. Tutte le spese inerenti o connesse alle attività oggetto della concessione, comprese quelle relative all'acquisizione, all'installazione ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali sono, ad esclusivo carico dell'allibratore.

2. L'allibratore assume, altresì, l'onere delle eventuali perdite dipendenti dalle scommesse e da ogni genere di contestazione che possa comunque derivare all'esercizio delle scommesse, mantenendo indenne il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali da ogni responsabilità per fatti imputabili all'allibratore stesso.

Art. 7.

Cauzione

1. L'allibratore, per l'importo offerto in sede di aggiudicazione della gara, è tenuto a prestare una cauzione pari al 20% del minimo garantito annuo, con un minimo di L. 5.000.000. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attività di accettazione delle scommesse ippiche e deve essere costituita secondo le seguenti forme:

a) in valuta legale, mediante versamento a favore del Ministero delle finanze presso una banca operante nel territorio nazionale. La ricevuta del suddetto è considerata documento probatorio dell'avvenuta costituzione;

b) in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento;

c) mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata con le modalità previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione resta a disposizione del Ministero delle finanze a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'allibratore con la presente convenzione e scadrà trascorsi novanta giorni dal termine di durata della medesima.

Art. 8.

Trasferimento della concessione

1. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il trasferimento non può avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che per cause di forza maggiore non imputabili all'allibratore la sussistenza delle quali sarà riconosciuta e valutata dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 9.

Regole della concorrenza

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, l'allibratore, direttamente oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al 5%, arrotondato per difetto, nell'ambito nazionale e al 50% o al 25%, arrotondato per difetto, in ambito provinciale se, rispettivamente, il numero di concessioni rilasciabili è compreso tra 2 e 6, ovvero è superiore a 6, il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, procede alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita, a partire da quelle di più recente acquisizione.

2. Nell'ambito di un medesimo ippodromo, un allibratore non può essere titolare di più di un picchetto.

Art. 10.

Chiusura del picchetto

1. L'eventuale chiusura del picchetto nelle giornate di calendario di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h)* della presente convenzione, salvo che non dipenda da fatti imprevedibili, urgenti ed estranei alla volontà dell'allibratore, deve essere autorizzata dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. In ogni caso le giornate di chiusura non autorizzate debbono essere giustificate mediante idonea documentazione da prodursi tempestivamente ai predetti Ministeri.

Art. 11.

Responsabilità per i danni

1. L'allibratore, nel caso di violazione dei divieti ed obblighi posti a suo carico, è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati, per l'ammontare determinato con provvedimento del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, avuto riguardo alla gravità della situazione e sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

2. Salva l'applicabilità di altre sanzioni previste dalla presente convenzione e dal regolamento e della revoca prevista dall'art. 13, comma 1, lettera *b)*, la sospensione non autorizzata delle attività di accettazione delle scommesse, a qualsiasi titolo messa in atto dall'allibratore, salvo che non dipenda da cause di forza maggiore imprevedibili e indipendenti dal fatto o dalla volontà dell'allibratore, comporta l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del prelievo medio giornaliero calcolato sui dodici mesi precedenti, ovvero, nella fase di avvio delle scommesse ippiche, sui mesi di attività.

Art. 12.

Sospensione della concessione

1. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con decreto direttoriale, dichiara la sospensione della concessione qualora nei confronti dell'allibratore o ove questo abbia natura associativa, degli amministratori, per irregolarità da questi commessi nell'esercizio della loro funzione, siano adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.

2. La sospensione della concessione avrà validità fino alla revoca delle misure cautelari, ovvero fino alla conclusione del giudizio, al termine del quale, in caso di emanazione di provvedimento di condanna nei confronti dei soggetti anzidetti, la concessione verrà revocata come previsto all'art. 13, mentre, in caso di proscioglimento degli stessi, verrà revocato il provvedimento di sospensione della concessione.

Art. 13.

Decadenza, revoca della concessione. Recesso dell'allibratore

1. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:

a) quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per un periodo superiore ai trenta giorni per cause non dipendenti da forza maggiore né autorizzata dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) quando nello svolgimento dell'attività, siano commesse gravi violazioni delle disposizioni del regolamento o della normativa tributaria;

d) quando, nei confronti dell'allibratore ovvero, ove questo abbia forma associativa, degli amministratori dell'ente e in relazione ad atti posti in essere nell'esercizio della loro funzione, sia accertato il compimento di reati di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 ovvero di reati suscettibili di far venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;

e) quando venga trasferita la gestione senza il previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Qualora, con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri di calcolo dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 24 dicembre 1998, n. 504, ovvero delle quote di prelievo fissate con decreto ministeriale 15 febbraio 1999, con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati, l'allibratore, con preavviso di sei mesi, da notificare all'Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento, può recedere dalla convenzione.

3. Nessun indennizzo spetta all'allibratore per effetto di eventuale revoca della concessione.

Art. 14.

Elezione di domicilio

1. Per ogni comunicazione e notificazione l'allibratore elegge il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di concessione.

Art. 15.

Durata

1. La presente convenzione ha durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di accettazione delle scommesse ippiche fissato per il .... ed è rinnovabile per una sola volta per un uguale periodo.

2. La convenzione è impegnativa per le parti all'atto della sottoscrizione.

Art. 16.

Oneri fiscali

1. Sono a carico dell'allibratore gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione, nonché gli oneri di registrazione della presente convenzione.

Art. 17.

Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie tra il Ministero delle finanze con il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'allibratore, nascenti dall'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di tre membri dei quali uno designato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, uno dall'allibratore ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del tribunale di Roma, il quale nomina anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facoltà della declinatoria della competenza arbitrale da parte dell'allibratore.

2. Gli arbitri giudicano secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. Il collegio arbitrale opera in Roma ed emette il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.

3. La controversia insorta non è causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

4. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra lo scommettitore, l'allibratore e/o il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali, in sede di interpretazione e di esecuzione del regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate sono sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 11 del medesimo regolamento.

Art. 18.

Comunicazioni

Ove non diversamente disposto, le comunicazioni del Ministero delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali sono valide anche se effettuate per telegramma, fax, posta elettronica.

01A1324

DECRETO 8 gennaio 2001.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo, del Carnevale di Acireale, del Carnevale di Fano e del Carnevale di Putignano - Manifestazione 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591,

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 13 dicembre 2000, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2001;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo, del Carnevale di Acireale, del Carnevale di Fano e del Carnevale di Putignano, manifestazione 2001, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993, con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo, del Carnevale di Acireale, del Carnevale di Fano e del Carnevale di Putignano - manifestazione 2001, con inizio l'8 gennaio 2001, avrà termine l'11 marzo 2001.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo, del Carnevale di Acireale, del Carnevale di Fano e del Carnevale di Putignano - manifestazione 2001 - cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 7 marzo 2001.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al comitato generale per i giochi, entro le ore 15 di venerdì 9 marzo 2001.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il giorno 11 marzo alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'11 marzo 2001 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi cinque biglietti estratti vincenti con il carro vincitore del Carnevale di Viareggio, con la canzone vincitrice del Festival della canzone italiana di Sanremo, con il carro vincitore del Carnevale di Acireale, con il carro vincitore del Carnevale di Fano e con il carro vincitore del Carnevale di Putignano.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Viareggio, al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo; il terzo premio sarà attribuito al carro vincitore del Carnevale di Acireale, il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Fano ed il quinto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Putignano.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più carri nella classifica del Carnevale di Viareggio, si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più canzoni e di più carri per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale di canzoni e di carri giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle canzoni ed ai carri in questione.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario, in caso di impedimento sarà sostituito dalla dr.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore e dalla dott.ssa Carmela Maresca, consigliere amministrativo, entrambe dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 gennaio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 3

01A1454

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 gennaio 2001.

Cofinanziamento nazionale per le azioni a carattere strutturale del Feoga-garanzia, di cui al regolamento CEE n. 1272/88 - Aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art, 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 1272/88 che fissa le modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione;

Considerato che presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è in corso di predisposizione il sistema di rilevazione del programma oggetto del presente provvedimento, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 3689 del 3 luglio 2000, nella quale viene quantificato in L. 36.667.743.365 (18.937.309 euro) il fabbisogno nazionale necessario per rimborsare all'organismo pagatore le somme già erogate ai sensi del predetto regolamento CEE n. 1272/88, a titolo di aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione;

Vista la nota dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA in liquidazione) n. 1402 del 13 ottobre 2000, con la quale viene precisato che i pagamenti effettuati oltre il termine previsto non comportano perdita dei contributi comunitari;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 13 dicembre 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento di L. 36.667.743.365 (18.937.309 euro) a carico del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale rimborso dei contributi nazionali già erogati per la realizzazione di azioni poliennali a carattere strutturale, di cui al regolamento CEE n. 1272/88 richiamato in premessa.

2. La predetta quota a carico del Fondo di rotazione viene integralmente trasferita all'AGEA, su richiesta della medesima.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA effettuano i controlli di competenza.

4. Il predetto organismo pagatore AGEA invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 101

01A1421

DECRETO 9 gennaio 2001.

Cofinanziamento nazionale delle azioni per il miglioramento della qualità della produzione oleicola, di cui ai regolamenti CE n. 528/99 e n. 644/2000, per il periodo 2000-2001, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera n. 89/2000 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 528/99, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola;

Visto il regolamento CE n. 644/2000, che fissa i massimali di finanziamento delle suddette misure per il ciclo di produzione compreso tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2001, per l'Italia ammontante a 7.933.000 euro, a valere sul FEOGA, sezione garanzia;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è in corso di predisposizione il sistema di rilevazione del programma oggetto del presente provvedimento, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato regolamento CE n. 528/99, che prevede, da parte dello Stato membro, un contributo complementare, pari al massimo al 50 per cento del contributo comunitario stabilito per le misure in questione;

Vista la nota n. 31406 del 16 marzo 2000, con la quale il Ministro per le politiche agricole e forestali, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per la campagna 2000-2001, chiede, al fine di assicurare la validità economica del programma, un cofinanziamento nazionale di L. 7.680.133.467 (3.966.458 euro) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che relativamente alla campagna 1999-2000, con delibera CIPE n. 40/99 del 21 aprile 1999, sono state assegnate L. 8.000.000.000 (4.131.655 euro) a valere sulle risorse della legge n. 183/1987 completamente trasferite all'organismo pagatore AGEA e che, al momento, risultano inutilizzate L. 4.033.645.617 (2.083.204 euro) come comunicato dall'AGEA medesima, con nota n. 1023/am del 12 dicembre 2000;

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di L. 4.033.645.617 (2.083.204 euro) per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2000-2001;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per L. 3.646.487.850 (1.883.254 euro);

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 13 dicembre 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della attuazione delle azioni per il miglioramento della qualità della produzione oleicola, di cui ai regolamenti richiamati in premessa, per il periodo 2000-2001, è autorizzato in favore dell'AGEA, competente organismo pagatore, un cofinanziamento nazionale pubblico di L. 7.680.133.467 (3.966.458 euro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per L. 4.033.645.617 (2.083.204 euro) con risorse provenienti dalle assegnazioni *ex lege* n. 183/1987 di cui alla delibera CIPE n. 40/99 del 21 aprile 1999, già trasferite all'AGEA e resesi disponibili per la campagna 2000-2001, in quanto non utilizzate nella campagna precedente;

b) per L. 3.646.487.850 (1.883.254 euro) con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.

2. La quota a carico del Fondo medesimo viene erogata sulla base delle richieste inoltrate dall'organismo pagatore, AGEA, dopo l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie messe a disposizione per la campagna 2000-2001.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'organismo pagatore adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il predetto organismo pagatore AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 99

01A1422

DECRETO 9 gennaio 2001.

Cofinanziamento nazionale per le azioni a carattere strutturale del Feoga-garanzia, di cui ai regolamenti CEE n. 4115/88, n. 1609/89 e n. 2328/91 - Titoli VII e VIII, ai sensi della legge n. 183/1987

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea — della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea,

Visto il regolamento CEE del Consiglio dell'Unione europea n. 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - Titoli VII (Aiuti nelle zone sensibili sotto il profilo dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio) ed VIII (Misure forestali nelle aziende agricole) - che abroga i regolamenti CEE del Consiglio dell'Unione europea n. 4115/88 (che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione) e n. 1609/89 (che modifica in materia d'imboschimento delle superfici agricole il regolamento CEE n. 797/85);

Considerato che presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è in corso di predisposizione il sistema di rilevazione del programma oggetto del presente provvedimento, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 141/99;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1495 del 17 aprile 2000, nella quale viene quantificato in L. 10.000.000.000 (5.164.569 euro) il fabbisogno nazionale per la realizzazione delle azioni poliennali a carattere strutturale cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia, a titolo dei predetti regolamenti;

Vista la successiva nota n. 6605 del 27 novembre 2000 che specifica gli elenchi concernenti le richieste di pagamenti regionali già pervenuti all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), sulla base dei quali

è possibile determinare, alla data della nota stessa, l'effettivo fabbisogno finanziario in L. 5.928.157.490 (euro 3.061.638);

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 13 dicembre 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento di L. 5.928.157.490 (3.061.638 euro) a carico del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 in favore dell'AGEA, competente organismo pagatore, quale cofinanziamento nazionale pubblico per la realizzazione di azioni poliennali a carattere strutturale, di cui ai regolamenti CEE n. 4115/88, n. 1609/89 e n. 2328/91 - Titoli VII (Aiuti nelle zone sensibili sotto il profilo dell'ambiente e delle risorse naturali) e VIII (Misure forestali nelle aziende agricole);

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene integralmente trasferita all'AGEA, su richiesta della medesima, che procederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto sulla base degli elenchi regionali, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

I suddetti pagamenti dovranno riguardare la sola quota parte nazionale relativa ad azioni cofinanziate dall'Unione europea, con esclusione sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, sia degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario.

Le somme di cui ai predetti elenchi regionali potranno essere pagate dall'AGEA sulla base di specifica imputazione alla campagna di riferimento.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il citato organismo pagatore adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

4. Il predetto organismo pagatore AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 100

01A1423

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 dicembre 2000.

Adeguamento degli stampati di specialità medicinali contenenti principi attivi rientranti nella categoria degli antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o nefazodone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8, comma 11, e 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 2, 3 e 5;

Visto il Position Paper del Comitato per le specialità medicinali (CPMP) del 12 aprile 2000 che raccomanda la modifica dei riassunti delle caratteristiche del prodotto delle specialità medicinali contenenti antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina;

Visti i pareri della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco, resi nelle riunioni del 5 giugno 2000 e del 18 settembre 2000, con i quali si approvano le modifiche degli stampati relativi a tutti i medicinali contenenti carne principio attivo antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o nefazodone, per il quale esiste evidenza in letteratura della medesima problematica;

Ravvisata l'esigenza, a tutela della salute pubblica, di rendere conformi il riassunto della caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo delle specialità medicinali in commercio in ambito nazionale contenenti principi attivi rientranti nella categoria degli antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o nefazodone;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o nefazodone, di integrare gli stampati secondo quanto riportato nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto.

2. Le integrazioni di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, e, per il foglio illustrativo, dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti come principio attivo antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o nefazodone, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi a quanto riportato nell'allegato 1.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

Sez. 4.2. Posologia e modalità di somministrazione.

Quando si decide di interrompere il trattamento le dosi devono essere ridotte in modo graduale per minimizzare l'entità dei sintomi di astinenza *(tale dizione non deve essere inserita per le specialità a base di fluoxetina a causa della lunga emivita del farmaco e del suo metabolita attivo).*

Sez. 4.8. Effetti indesiderati.

Quando si interrompe bruscamente il trattamento possono comparire sintomi di astinenza.

Tali sintomi sono, in genere, lievi e di completa risoluzione e comprendono, ad esempio: insonnia, vertigini, sudorazione, palpitazioni, nausea, ansia, irritabilità, parestesie e cefalea.

Quando si decide di interrompere il trattamento le dosi devono essere ridotte in modo graduale per minimizzare l'entità di tali sintomi *(quest'ultima dizione non deve essere inserita per le specialità a base di fluoxetina a causa della lunga emivita del farmaco e del suo metabolita attivo. Per nefazodone inserire la frase: poiché il nefazodone è solo un moderato inibitore della ricaptazione della serotonina, la comparsa di tali sintomi è rara).*

01A1350

DECRETO 5 febbraio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Navarro Fernandez Ana Maria quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Navarro Fernandez Ana Maria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del diploma in fisioterapia rilasciato in Spagna il 7 luglio 1995 dal rettore dell'Università di Cádiz (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il diploma in fisioterapia, rilasciato in Spagna in data 7 luglio 1995 dal rettore dell'Università di Cádiz, alla sig.ra Navarro Fernandez Ana Maria, nata a Cádiz (Spagna), il 4 giugno 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A1432

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unità di Benevento. (Decreto n. 29299).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a),* e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 23 maggio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società S.I.T.E. S.p.a e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 171 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società S.I.T.E. S.p.a. - codice ISTAT 32.20.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000;

Vista la nota aziendale del 23 novembre 2000 con la quale la società ha comunicato la sospensione anticipata del ricorso alla CIGS ai sensi dell'art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, al 30 settembre 2000 per i 70 lavoratori occupati presso l'unità di Benevento, così come concordato nel verbale d'accordo stipulato in data 25 ottobre 2000 presso il Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento e di annullare e sostituire il precedente decreto direttoriale n. 28754 del 31 agosto 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 70 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna, unità di Benevento per un numero massimo di 70 unità lavorative. Codice ISTAT 32.20.2 (matricola I.N.P.S. n. 1307404393), per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 settembre 2000.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 28754 del 31 agosto 2000 relativamente ai soli 70 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Benevento.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0916

DECRETO 14 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unità di Caserta. (Decreto n. 29300).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze struttu-

rali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a),* e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 29 marzo 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società S.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 70 unita;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società S.I.T.E. S.p.a. - codice ISTAT 32.20.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° giugno 2000 al 30 novembre 2000;

Vista la nota aziendale del 23 novembre 2000 con la quale la società ha comunicato la sospensione anticipata del ricorso alla CIGS ai sensi dell'art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, al 30 settembre 2000 per i 70 lavoratori occupati presso l'unità di Caserta, così come concordato nel verbale d'accordo stipulato in data 25 ottobre 2000 presso il Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 70 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna, unità di Caserta, per un numero massimo di 70 unità lavorative. Codice ISTAT 32.20.2 (matricola I.N.P.S. n. 1307404393), per il periodo dal 1° giugno 2000 al 30 settembre 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 28753 del 31 agosto 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0917

DECRETO 14 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, unità di Villafranca - Padovana. (Decreto n. 29301).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza della società S.r.l. Jungheinrich italiana, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 25 marzo 1996, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 marzo 1994, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 4 aprile 1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore terziario applicato — a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 199 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Jungheinrich italiana, con sede in Gaggiano (Milano), unità di Villafranca - Padovana (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 199 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. l, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0918

DECRETO 14 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica Foscama, unità di Ferentino. (Decreto n. 29302).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Biomedica Foscama, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 7 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 aprile 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 13 agosto 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,45 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore chimico-farmaceutico applicato a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 94 unità su un organico complessivo di 234 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 13 agosto 2000 al 12 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Roma, unità di Ferentino (Frosinone), per i quali è

stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,45 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 94 unità, su un organico complessivo di 234 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica Foscama, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0919

DECRETO 14 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. - Industrie riunite confezioni, unità di Napoli e Cardito. (Decreto n. 29303).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. I.R.C. - Industrie riunite confezioni, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 27 novembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 12 ottobre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 18 ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria confezioni abiti (abbigliamento) applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 84 unità su un organico complessivo di 94 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. - Industrie riunite confezioni, con sede in Napoli, unità di Napoli e Cardito (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 84 unità, su un organico complessivo di 94 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C. - Industrie riunite confezioni, a corrispondere il partico-

lare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0920

DECRETO 14 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., unità di Napoli. (Decreto n. 29304).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. I.C.A. inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 27 novembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 9 ottobre 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 18 ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 152 unità su un organico complessivo di 192 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., con sede in Napoli, unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 152 unità, su un organico complessivo di 192 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0921

DECRETO 14 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIPEM, unità di Chieti e San Donato Milanese. (Decreto n. 29305).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Vista l'istanza della società S.p.a. SAIPEM inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 aprile 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 26 aprile 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore ricerca petrolifera applicato, a 17,9 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 203 unità, su un organico complessivo di 1.892 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato altresì che la società sopracitata, unità di Chieti, Ravenna e S. Donato Milanese, è interessata da un programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, per riorganizzazione aziendale, decorrente dal 26 aprile 2000, per cui i lavoratori sono stati posti in C.I.G.S.;

Considerato altresì che la società SAIPEM, con nota del 24 novembre 2000, ha dichiarato che i lavoratori posti in C.I.G.S. per riorganizzazione non sono gli stessi per i quali è stata fatta istanza di C.I.G. per solidarietà;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 2000 al 25 aprile 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIPEM, con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di Chieti e San Donato Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35,8 ore settimanali a 17,9 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 203 unità, su un organico complessivo di 1.892 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAIPEM, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Art. 3.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c),* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0922

DECRETO 14 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies,* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnocontrol, unità di Pozzuoli. (Decreto n. 29306).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilita per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 3 ottobre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Tecnocontrol S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Tecnocontrol S.r.l., codice ISTAT 45310, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 26 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 24 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Tecnocontrol S.r.l., sede legale in Grumo Nevano (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), codice ISTAT n. 45310 (matricola INPS n. 5109681321/06), per il periodo dal 26 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0923

DECRETO 14 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Postalmarket (già grande distribuzione avanzata - G.DI.A.), unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate. (Decreto n. 29307).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Postalmarket (già grande distribuzione avanzata - G.DI.A.) tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Postalmarket (già grande distribuzione avanzata - G.DI.A.), con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate (Milano), per un massimo di 135 unità lavorative per il periodo dal 4 agosto 2000 al 3 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 2000 con decorrenza 4 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0924

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria Sociale di Piazzolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piazzolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1986, con il quale la dr.ssa Anna Turelli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria Sociale di Piazzolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piazzolo (Bergamo), già sciolta con precedente decreto ministeriale 4 novembre 1981;

Vista la mancata ottemperanza da parte della dott.ssa Anna Turelli all'invio della relazione semestrale *ex* art. 205 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Albano con studio in via S. Giorgio n. 1, Bergamo, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria Sociale di Piazzolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piazzolo (Bergamo), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 novembre 1981, in sostituzione della dott.ssa Anna Turelli, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A1342

DECRETO 23 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Elettra», in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 maggio 1982, con il quale il sig. Mascalchi Giulio veniva nominato liquidatore della società cooperativa «Elettra», con sede in Catanzaro;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva del 3 dicembre 1996, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 22 febbraio 2000;

Decreta:

Il dott. Elio Napolitano nato l'11 novembre 1946 e residente in via Magenta, 23, Catanzaro, è nominato liquidatore della società cooperativa «Elettra», con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Salvatore Giordano in data 23 febbraio 1948, repertorio n. 2541 registro imprese n. 863, in sostituzione del sig. Mascalchi Giulio a cui sono stati contestati gli addebiti dai quali ha avuto origine il presente provvedimento.

Catanzaro, 23 gennaio 2001

Il direttore: MACCHIONE

01A1339

DECRETO 23 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Nocerese», in Nocera Terinese.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 marzo 1982, con il quale il dott. Pandolfo Antonio, veniva nominato liquidatore della società cooperativa «La Nocerese» con sede in Nocera Terinese;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva del 4 ottobre 1999, non ha potuto portare a termine la procedura liquidatoria in quanto deceduto in data 8 maggio 1996;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 22 febbraio 2000;

Decreta:

Il rag. Talarico Francesco nato il 9 ottobre 1952 e residente in via Canneto n. 3, Lamezia Terme, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Nocerese», con sede in Nocera Terinese costituita con rogito notaio Francesco Notaro in data 16 febbraio 1981, repertorio n. 37973, registro imprese n. 719, in sostituzione del dott. Pandolfo Antonio.

Catanzaro, 23 gennaio 2001

Il direttore: MACCHIONE

01A1340

DECRETO 25 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Rosa d'inverno», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 17 novembre 2000, dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa «Rosa d'inverno», con sede in Vibo Valentia, via Forgiari, costituita per rogito del notaio Scordamaglia Domenico in Vibo Valentia repertorio n. 41930 in data 31 gennaio 1995, posizione BUSC n. 3115/271111, registro delle società n. 2749 del 13 febbraio 1995 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 25 gennaio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A1341

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA 2 novembre 1999.

Adempimenti per l'indizione della gara di appalto concorso. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, con il quale lo scrivente è stato nominato, in sostituzione dell'avvocato Rocco Di Geronimo, commissario straordinario per la realizzazione della galleria di valico denominata Pavoncelli *bis;*

Considerato che l'E.A.A.P., per la complessità e difficoltà relativa alla realizzazione dell'opera predetta, ha nominato, prima del riaffidamento dei lavori, apposita commissione di studio per l'esame approfondito del progetto disponibile posto in diretta relazione con le disponibilità idriche delle zone di captazione;

Considerato, altresì, che la suindicata commissione di studio ha redatto apposita relazione dalla quale emerge, tenuto anche conto che con opportuni interventi la galleria Pavoncelli può essere ancora utilizzata, un sovradimensionamento della costruenda galleria di valico e, data la particolare natura dell'area di sedime di attraversamento della galleria, l'estrema difficoltà e complessità degli studi eseguiti e da eseguirsi per la più completa conoscenza delle condizioni di esecuzione dei lavori occorrenti per il completamento dell'opera;

Precisato che la suindicata commissione di studio ha rappresentato l'esigenza di riconsiderare, aggiornare ed integrare il progetto disponibile mediante l'esecuzione di una campagna di particolari indagini in sito al fine di pervenire alla definizione delle condizioni essenziali per l'esecuzione dell'opera;

Precisato, altresì, che la suddetta commissione di studio, in apposita riunione alla quale è intervenuto anche lo scrivente, ha manifestato l'imprescindibile esigenza di provvedere, anche per evitare che possano ripresentarsi le difficoltà operative già sperimentate con le precedenti aggiudicazioni, ad integrare le indagini già disponibili ritenute incomplete;

Ritenuto che le difficoltà suindicate potrebbero essere anche superate con l'indizione di una gara di appalto-consorso che, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 109/1994 e successive modificazione ed integrazioni, consente l'utilizzo di studi e tecnologie delle ditte concorrenti ad integrazione ed a completamento della progettazione già disponibile;

Preso atto che l'E.A.A.P è stato trasformato in S.p.a. con decreto-legge n. 141 dell'11 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1999 e che la relativa assemblea si è tenuta in data 2 luglio 1999, e che in virtù di tale assemblea l'ente trasformato ha assunto la denominazione di Acquedotto Pugliese S.p.a. e che l'avv. Lorenzo Pallesi è stato nominato amministratore unico per un periodo di tre anni, a decorrere dalla predetta assemblea;

Tutto ciò premesso e considerato ed in deroga ad ogni contraria disposizione vigente;

Delibera:

1. L'Acquedotto Pugliese S.p.a., dopo aver attentamente valutate le risultanze cui è pervenuta la commissione di studio indicata in premessa, determinerà l'eventuale ridimensionamento del diametro della costruenda galleria di valico Pavoncelli *bis* con i raccordi tecnici necessari per il completamento e collegamento del tratto di galleria già eseguito.

2. L'Acquedotto Pugliese S.p.a., con l'urgenza che il caso richiede, redigerà gli elaborati progettuali preliminari integrativi al progetto già disponibile e ciò ove ritenuto necessario in relazione all'eventuale ridimensionamento del diametro della costruenda galleria Pavoncelli *bis.* L'Acquedotto Pugliese S.p.a, con l'urgenza che il caso richiede, provvederà, sulla base delle risultanze cui è pervenuta la commissione di studio indicata in premessa, a riconsiderare, aggiornare ed integrare, dopo aver eseguito le indagini ritenute necessarie, il progetto già disponibile al fine di consentire l'esperimento di appalto concorso che sarà indetto ai sensi dell'art. 20 della già citata legge n. 109/1994 e successive, modificazioni, ed integrazioni.

La società, ai sensi dell'art. 20, punto 4, della legge n. 109/1994, trasmetterà, anche se in copia, l'intero carteggio tecnico e disponibile al consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di competenza in merito all'appalto concorso. Il consiglio superiore suindicato è tenuto ad esprimere il parere di competenza nel termine dei cinquanta giorni dalla data di ricevimento degli elaborati suindicati. Trascorso inutilmente il termine predetto, la società, in deroga al citato art. 20 della legge 109/1994 proseguirà l'iter relativo alla procedura di scelta dell'altro contraente, presumendo, *juris et de jure*, espresso favorevolmente il parere predetto.

3. Gli uffici amministrativi della società, in adempimento alle disposizioni vigenti, provvederanno, anche prima della disponibilità degli elaborati tecnici indicati

all'art. 2, alla preparazione e pubblicazione del bando di gara ai fini della individuazione delle ditte idonee a concorrere per l'aggiudicazione dei lavori inerenti la realizzazione dell'opera.

La preselezione delle ditte richiedenti alla partecipazione sarà effettuata, previa costituzione di apposita commissione interna la cui composizione è demandata al responsabile del procedimento, dai funzionari dell'Acquedotto Pugliese.

L'ufficio tecnico, d'intesa con il responsabile del settore amministrativo preposto all'espletamento delle gare, determinerà, già m sede di predisposizione del bando di gara, i requisiti minimi richiesti alle imprese per la partecipazione alla gara di cui trattasi.

Roma, 2 novembre 1999

Il commissario straordinario: PALUMBO

01A1433

ORDINANZA 19 novembre 1999.

Indizione conferenza di servizi decisoria per il finanziamento dell'intervento. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ex art. 13 legge n. 135/1997

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, con il quale il sottoscritto è stato nominato, in sostituzione del commissario straordinario, Rocco Di Geronimo per il completamento dei lavori inerenti la realizzazione della galleria di Valico del canale principale dell'Acquedotto Pugliese denominata Pavoncelli *bis;*

Visto l'art. 13 della legge n. 135/1997 che ha conferito ai commissari straordinari i poteri di deroga al quadro normativo vigente in tema di lavori pubblici con le limitazioni ivi previste;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;

Considerato che per i lavori suindicati l'ex commissario dell'E.A.P. ha nominato una commissione tecnico-amministrativa per la verifica della situazione venuta a determinarsi e del progetto dei lavori più volte appaltati a ditte diverse senza che, peraltro, i lavori stessi siano stati portati a compimento;

Considerato, altresì, che la suindicata commissione ha concluso i propri lavori pervenendo alla conclusione che i mezzi disponibili non sono assolutamente sufficienti e che il progetto a suo tempo appaltato è bisognevole di integrazioni ed approfondimenti;

Vista la propria nota n. 91 del 28 settembre 1999, inviata al Ministero dei lavori pubblici e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con la quale lo scrivente ha chiesto un'integrazione di fondi per lire 90 miliardi occorrenti per poter avviare la procedura di scelta dell'altro contraente;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1997, che ha inserito al n. 17, l'opera in disamina tra i lavori da realizzare con priorità;

Richiamata la propria ordinanza n. 1 del 2 novembre 1999, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le disposizioni per l'avvio delle procedure di preselezione delle ditte da invitare alla gara di appalto concorso che sarà indetta appena i dicasteri suindicati avranno fornito un primo affidamento in merito alle possibilità del richiesto finanziamento integrativo dei lavori di cui trattasi.

Considerato che per il reperimento dei fondi necessari al completamento dell'intervento è necessario che siano attivate le competenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della regione Puglia e del ministero dei lavori pubblici, quest'ultimo anche ai fini della realizzazione dell'intervento, essendo possibile avvalersi del parere del consiglio superiore dei lavori pubblici sulle opere di completamento stesse;

Avvalendosi dei poteri conferiti ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Decreta:

1. Il commissario straordinario, per il reperimento del finanziamento integrativo suindicato, indirà, entro quindici giorni dalla presente ordinanza, apposita conferenza di servizi alla quale parteciperanno, oltre al sottoscritto, i rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dei lavori pubblici, della regione Puglia ed il rappresentante dell'Acquedotto Pugliese S.p.a.

2. Il Ministero dei lavori pubblici fornirà ogni assistenza tecnico amministrativa ritenuta necessaria per il reperimento dei finanziamenti aggiuntivi richiesti e per la realizzazione dell'opera.

3. L'amministratore unico dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. anche nelle more dell'affidamento dei finanziamenti aggiuntivi richiesti, provvederà, a conferire l'incarico per la progettazione e studi integrativi suggeriti dalla suindicata commissione di studio a professionista idoneo, preferibilmente ad elemento della stessa commissione che ha già esaminato il progetto disponibile e la situazione dei luoghi di realizzazione della galleria Pavoncelli *bis.* Gli studi e progettazione preliminare integrativa richiesti, debbono essere eseguiti per consentire l'indizione di appalto-concorso già considerato dalla citata ordinanza n. 1 del 2 novembre 1999. Gli oneri per tale incarico potranno gravare sugli importi per spese generali stanziate sull'ambito del finanziamento oggi disponibile nell'ambito dei piani annuali della legge n. 64/1986.

4. La presente ordinanza sarà notificata agli enti suindicati a cura dell'Acquedotto Pugliese S.p.a.

Roma, 19 novembre 1999

Il commissario straordinario: PALUMBO

01A1434

ORDINANZA 11 maggio 2000.

Attribuzione di competenze al Consiglio superiore dei lavori pubblici. (Ordinanza n. 3).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ex art. 13 legge n. 135/1997

Visto l'art. 13 dalla legge 25 marzo 1995, n. 135;

Vista la propria ordinanza n. 1 del 2 novembre 1999, con la quale il sottoscritto, tenuto conto delle risultanze cui è pervenuta la commissione di studio, ha invitato l'Acquedotto Pugliese a riconsiderare, aggiornare ed integrare il progetto già disponibile al fine di consentire l'esperimento di una gara di appalto-concorso che sarà indetta ai sensi dell'art. 20 della legge n. 109/1994;

Vista la propria ordinanza n. 2 del 19 novembre 1999, con la quale il commissario straordinario, nelle more dell'affidamento dei finanziamenti aggiuntivi richiesti, ha facultato l'amministratore unico dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. a conferire l'incarico, preferibilmente ad elemento della suindicata commissione di studio, di eseguire gli studi integrativi e progettazione preliminare per consentire l'indizione di appalto--concorso già deliberato con la citata ordinanza n. 1 del 2 novembre 1999;

Considerato che l'avvocato Pallesi, in quanto facultato dalla succitata ordinanza ha conferito l'incarico alla società RSP S.c.r.l. presso la quale operano due membri della richiamata commissione di studio;

Considerato, altresì, che l'Acquedotto Pugliese S.p.a. ha stipulato apposita convenzione con la quale ha assunto un onere di circa 750 milioni ed ha richiesto un'anticipazione commisurata al 20% dell'importo di convenzione;

Considerato che tale onere è da gravare sui fondi statali del finanziamento per la realizzazione dell'opera, piani annuali della legge n. 64/1986, gestiti dal Ministero del tesoro bilancio ex decreto legislativo n. 96/1993;

Stabilito che occorre conoscere la congruità e la coerenza della prestazione richiesta alla suindicata società;

Ritenuto che il sottoscritto, già con la citata ordinanza n. 2 del 19 novembre 1999, si avvale della competenza di funzionari del Ministero dei lavori pubblici in quanto espressamente facultato della normativa di cui alla legge n. 135/1997;

Tutto ciò premesso, considerato ed in deroga ad ogni normativa vigente;

Decreta:

1. È demandata al servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici la competenza ad esaminare la congruità della spesa necessaria per eseguire le prestazioni richieste sulla base delle ordinanze indicate in premessa.

2. Il consiglio superiore accetterà, altresì, la compatibilità degli accertamenti e studi integrativi richiesti ai fini dell'indizione di gara per appalto-concorso.

Il parere dovrà essere reso nel termine di quarantacinque giorni.

La Direzione generale dell'edilizia statale del Ministero dei lavori pubblici provvederà a notificare la presente ordinanza al servizio tecnico centrale, alla presidenza del consiglio superiore, al Ministero del tesoro - bilancio, all'A.Q.P. S.p.a.

Roma, 11 maggio 2000

Il commissario straordinario: PALUMBO

01A1435

ORDINANZA 29 maggio 2000.

Normative di collaudo parziale. (Ordinanza n. 4).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ex art. 13 legge n. 135/1997

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, con il quale è stato investito alle funzioni inerenti la rimozione degli ostacoli che hanno impedito la regolare prosecuzione dei lavori;

Vista la nota n. 1 del 18 maggio 2000, con la quale il presidente della commissione di collaudo ha fatto presente di aver già provveduto ad espletare taluni adempimenti in ordine alla valutazione delle riserve espresse dall'ATI aggiudicataria e che non ha alcun elemento per emettere un qualsiasi atto di collaudo;

Considerato che il contratto con il raggruppamento Cogefar è stato da tempo risolto pur avendo eseguito lavori per un considerevole importo senza che, peraltro, sia stata valutata la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contrattuali e l'esecuzione dei lavori secondo la buon regola dell'arte;

Visti gli articoli 91 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Vista la legge n. 1086/1971 e la legge regionale Campania n. 9/1983, riguardante la collaudazione statica in tema di opere pubbliche;

Considerato che, in seguito a sopralluogo in sito, sono stati notati cedimenti e dissesti che, ove imputabili alla cattiva esecuzione delle opere, potrebbero ascriversi al raggruppamento suindicato pur in presenza di intervenuta risoluzione dal vincolo contrattuale;

Ravvisata l'esigenza di provvedere ad attenti controlli attraverso l'espletamento di operazioni di collaudo parziale e statico che accertino la conformità dell'opera al progetto, la coerenza con la buona regola dell'arte, la congruità dei magisteri e materiali utilizzati in adempimento agli obblighi contrattuali a suo tempo assunti dal raggruppamento suindicato;

Ritenuto che, per gli accertamenti suddetti, la commissione collaudatrice ed il collaudatore statico possono prescindere dalle funzionalità dell'impianto che potrà essere eseguita soltanto con il completamento dell'opera;

Tutto ciò premesso, considerato ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Decreta:

1. Il collaudatore statico, sulla base delle opere finora realizzate eseguirà, per i lavori finora eseguiti in contraddittorio con il raggruppamento succitato, tutti gli accertamenti ritenuti necessari, redigendo specifica relazione.

2. La commissione di collaudo provvederà ad eseguire gli accertamenti ritenuti necessari per l'espletamento delle attività dovute al fine di formulare le valutazioni stabilite in premessa.

3. L'Acquedotto Pugliese S.p.a. è pregato di assicurare la massima collaborazione mettendo a disposizione dei collaudatori tutti gli atti che saranno richiesti.

Roma, 29 maggio 2000

Il commissario straordinario: PALUMBO

01A1436

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 2001.

Determinazione delle misure del contributo in conto capitale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, da concedere a favore dell'imprenditoria femminile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che stabilisce che le imprese legittimate ad accedere ai benefici sono quelle rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, che ha recepito le disposizioni comunitarie concernenti la definizione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento della Commissione europea n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/10 del 13 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Visto l'art. 5, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che sancisce che il contributo in conto capitale ivi previsto è concesso secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), le quali vengono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto anche conto della stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate;

Visto l'art. 4 del citato regolamento n. 70/2001 della Commissione europea, ai sensi del quale l'intensità massima di aiuto per le piccole imprese ubicate nei territori non ammessi alle deroghe di cui all'art. 87,3,a) e 3,c) è fissata nella misura del 15% ESL;

Visto che la Commissione europea, con decisione SG (2000) D 102347 del 13 marzo 2000, ha approvato le aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87,3,a) e ha approvato le seguenti relative intensità massime di aiuto:

Calabria: 50% ESN + 15% ESL;

Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia: 35% ESN + 15%ESL;

Visto che la Commissione europea, con decisioni C(2000) 2327 del 27 luglio 2000 e C(2000) 2752 del 20 settembre 2000, ha definito le aree depresse del centro-nord, ivi comprese quelle dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c) del trattato e ha approvato le relative intensità massime di aiuto che risultano essere le seguenti:

aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c): 20%ESN + 10% ESL;

aree del centro nord ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c) 8% ESN + 10% ESL;

Visto l'art. 5 del citato regolamento 70/2000 della Commissione europea, che stabilisce l'intensità massima degli aiuti concedibili per l'acquisto di servizi reali e consulenze, nella misura del 50%;

Ritenuto opportuno determinare la misura del contributo per l'acquisto dei servizi reali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000 al 30%, elevabile al 40% per le aree depresse del mezzogiorno e del centro nord sopra citate, anche in analogia alle misure stabilite per gli stessi servizi reali dall'art. 6, comma 1, del medesimo decreto in ordine all'agevolazione *de minimis*;

Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che fissa, rispettivamente al 50% e al 75%, la misura minima e massima del contributo in conto capitale da concedere secondo la regola *de minimis* e demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione della misura delle maggiorazioni per le aree territoriali svantaggiate in relazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria;

Visto il regolamento della Commissione europea n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/10 del 13 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis;*

Ritenuto di dover articolare la maggiorazione dell'agevolazione *de minimis*, ad eccezione di quella relativa

ai servizi reali, sulla base dell'articolazione delle aree depresse stabilita dalle sopracitate disposizioni comunitarie, determinandone la misura come segue:

aree del centro nord ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c): 60%;

aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga dell'art. 87,3,c): 65%;

aree del mezzogiorno ammesse alla deroga dell'art. 87,3,a): 75%;

Visti i regolamenti CE del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999 e n. 1759/99 della Commissione sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 2000/C pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/28 del 1° febbraio 2000 concernente gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

Visto in particolare l'art. 7 del citato regolamento n. 1257/99 del Consiglio che fissa le intensità massime di aiuto, espresse in ESL, consentite per le attività del settore della produzione agricola primaria, determinandole nel 50% per le zone agricole svantaggiate e 40% per le restanti zone, elevabili rispettivamente al 55% e 45% per i giovani imprenditori agricoli;

Vista la comunicazione della Commissione europea 98/C 74/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 74/9 del 10 marzo 1998, recante gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

Considerato che la Commissione europea, in data 17 gennaio 2001, ha autorizzato il regime d'aiuto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ritenendolo compatibile con il mercato comune, anche in considerazione degli impegni assunti dalle autorità italiane di adottare opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1 del trattato;

Considerato che dall'autorizzazione comunitaria sopracitata deriva l'obbligo di agevolare esclusivamente i programmi di investimento le cui spese sono state avviate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per il caso in cui le agevolazioni vengono concesse secondo la regola *de minimis;*

Considerato che dalla predetta autorizzazione comunitaria deriva altresì, per le iniziative da realizzare nel settore della produzione agricola primaria, l'esclusione dell'agevolabilità degli investimenti destinati all'acquisto di attività preesistenti, nonché la limitazione dell'ammontare delle spese per brevetti al 12% dell'investimento complessivamente ammissibile;

Considerato pertanto che si ritiene necessaria un'espressa indicazione delle predette restrizioni nell'ambito del presente decreto, determinando esse una limitazione del campo di applicazione della vigente normativa di attuazione della citata legge n. 215/1992;

Decreta:

Art. 1.

Le misure del contributo in conto capitale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:

Aree del territorio		**Iniziative per avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi**	**Iniziative per acquisizione di servizi reali**
Aree ammesse alla deroga 87,3,a)	Regione Calabria - tutto il territorio -	**50% ESN + 15% ESL**	**40% ESL**
	Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia - tutto il territorio -	**35% ESN + 15% ESL**	**40% ESL**
Comuni dell'Abruzzo e del Molise ammessi alla deroga 87,3,c)		**20% ESN + 10% ESL**	**40% ESL**
Comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ammessi alla deroga 87,3,c)		**8% ESN + 10% ESL**	**40% ESL**
Restanti zone		**15% ESL**	**30% ESL**

2. Il predetto contributo in conto capitale può essere concesso esclusivamente a fronte di programmi di investimento le cui spese sono state avviate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 2.

1. Le misure del contributo in conto capitale *de minimis* previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, espresse in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:

Aree del territorio		**Iniziative per avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi**	**Iniziative per acquisizione di servizi reali**
Aree ammesse alla deroga 87,3,a)	Regioni Calabria Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia – tutto il territorio -	**75%**	**40%**
Comuni delle regioni dell'Abruzzo e del Molise ammessi alla deroga 87.3.c)		**65%**	**40%**
Comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ammessi alla deroga 87,3,c)		**60%**	**40%**
Restanti zone		**50%**	**30%**

2. Il contributo in conto capitale *de minimis* può essere concesso anche a fronte di programmi di investimento le cui spese sono state avviate precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 3.

Per le iniziative da realizzare nel settore della produzione agricola primaria, le misure del contributo in conto capitale citato all'art. 1, espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, sono le seguenti:

Aree del territorio	**Iniziative per avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi**	**Iniziative per acquisizione di servizi reali**
Zone agricole svantaggiate	**50%**	**40%**
Altre zone	**40%**	**30%**

2. Le misure di cui al comma 1 previste per le iniziative di avvio di attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi sono elevate, rispettivamente, al 55% ESL e al 45% ESL nel caso di imprese aventi i requisiti di giovane imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui al citato Regolamento CE del Consiglio n. 1257/99.

3. Per la decorrenza delle spese agevolabili si applica quanto disposto al comma 2 dell'art. 1.

Per le iniziative da realizzare nell'ambito del settore della produzione agricola primaria, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse le spese per l'acquisto di brevetti sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dell'investimento complessivamente ammesso; mentre è totalmente esclusa l'agevolabilità delle spese finalizzate all'acquisto di attività preesistenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1344

DECRETO 2 febbraio 2001.

Individuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, con il quale si stabilisce che ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa il punteggio numerico dei criteri di priorità concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresì eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale;

Visto altresì il comma 2, del citato art. 10 che stabilisce che con lo stesso decreto di individuazione dei criteri di priorità vengono fissati i limiti entro i quali una volta realizzata l'iniziativa è consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi;

Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che prevede che le regioni e province autonome possono individuare criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo:

Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, espresso nella riunione del 15 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna iniziativa, i criteri di priorità, validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:

1° *Criterio - Nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi.*

Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Il numero degli occupati è costituito dalle unità aggiuntive attivate nell'anno a regime rispetto alle unità preesistenti. A tal fine sono considerati occupati i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola, calcolati in termini di unità-lavorative-anno (ULA); sono inoltre considerati occupati i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali.

2° *Criterio - Nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi.*

Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il numero delle occupate donne attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Per il calcolo delle nuove occupate si applicano le disposizioni dettate al punto precedente in relazione al primo criterio di priorità.

3° *Criterio - Nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali.*

Il valore assunto dal criterio è dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi ad agevolazione e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli preesistenti.

L'ammontare degli investimenti totali è così determinato:

a) nelle iniziative di avvio di attività esso è pari ai nuovi investimenti ammessi;

b) nelle iniziative di acquisto di attività preesistente esso è pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e del costo ammesso relativo all'acquisto dell'attività;

c) nei progetti innovativi esso è pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e dell'investimento netto preesistente al programma, inteso come totale delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento.

4° *Criterio - Partecipazione femminile all'impresa.*

Il criterio opera nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile, attribuendo al valore assunto da ciascuno dei precedenti tre criteri e dagli eventuali criteri di priorità individuati dalle

regioni una maggiorazione pari al 10% del valore stesso. A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile:

le imprese individuali il cui titolare sia donna;

le società di persone e le cooperative le cui socie siano tutte donne;

le società di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne.

5° *Criterio - Certificazioni ambientali e/o di qualità e programmi finalizzati al commercio elettronico.*

Il criterio opera quando ricorrono, disgiuntamente o congiuntamente, i seguenti casi:

a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine vengono considerati i sistemi di certificazione della serie UNI EN ISO9000, EMAS, UNI EN ISO14000 e ECOLABEL, le certificazioni di qualità del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT, le attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG, nonché l'iscrizione dell'impresa richiedente nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

b) il programma, o parte di esso, prevede investimenti in hardware, software e servizi finalizzati ad attivare il commercio elettronico dei prodotti o servizi dell'impresa richiedente, attraverso la gestione telematica delle transazioni almeno fino alla fase del pagamento.

Il criterio opera attribuendo al valore assunto da ciascuno dei primi tre criteri e dagli eventuali criteri di priorità individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 5% del valore stesso.

Art. 2.

Il valore dei singoli criteri è determinato, per ciascuna iniziativa, sulla base dei dati di progetto e delle dichiarazioni ricavati dalla domanda di agevolazione.

Art. 3.

Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna iniziativa è ottenuto sommando i valori normalizzati dei primi tre criteri indicati all'articolo l e dei criteri regionali eventualmente individuati, comprensivi, qualora ne ricorrano le condizioni, delle maggiorazioni previste dal medesimo art. 1 per il 4° e 5° criterio.

Art. 4.

Il valore di ciascun criterio risultante a consuntivo può subire scostamenti in diminuzione, rispetto ai valori posti a base per la formazione della graduatoria, non superiori a 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati non può superare i 20 punti percentuali.

Il superamento dei predetti limiti di scostamento determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

Qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri 4° e 5° lo scostamento è calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1345

DECRETO 2 febbraio 2001.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile. (Bando 2001).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato fissa i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;

Visto altresì l'art. 12, comma 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato rende noto, con lo stesso decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione e provincia autonoma e i criteri di priorità eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, con il quale, ai sensi degli articoli 11 e 21 comma 3 del

predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite le risorse finanziarie statali relative all'esercizio 2000 tra le regioni e le provincie autonome;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001, con il quale sono stati fissati i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001, con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in conformità a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Vista la propria circolare n. 1138443 del 2 febbraio 2001, emanata ai sensi dell'art. 13 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;

Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 con le quali sono state indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle graduatorie;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ai sensi del quale i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni vengono comunicati alle imprese almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande;

Considerato che si può provvedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese, per l'assegnazione delle risorse statali relative all'anno 2000 e di fondi stanziati dalle regioni ad integrazione delle stesse ai sensi dell'art. 12, comma 1, del predetto Regolamento n. 314/2000;

Ritenuto di poter fissare il termine iniziale di presentazione delle domande al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della circolare esplicativa sopracitata, provvedendo intanto a diramarne il contenuto, nelle more della pubblicazione, attraverso il sito internet www.minindustria.it, per consentire alle imprese interessate di disporre di un congruo lasso di tempo per la compilazione del modulo di domanda;

Considerato pertanto opportuno fissare il termine finale al 31 maggio 2001;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato fissa, una volta l'anno, i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi previsti dall'art. 21 del medesimo decreto;

Ritenuto opportuno provvedere all'apertura dei termini per la presentazione dei predetti programmi, per consentire alle regioni e province autonome interessate la relativa predisposizione e l'avvio delle attività previste per la loro attuazione, fissando il termine iniziale al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sopracitata circolare esplicativa;

Ritenuto altresì opportuno fissare il termine finale al 31 luglio 2001, affinché i programmi di cui sopra possano essere predisposti da tutte le regioni dopo un congruo lasso di tempo, per consentire alle regioni e province autonome il tempo necessario per l'espletamento delle procedure di approvazione dei programmi stessi e di stanziamento dei relativi fondi regionali;

Considerato che la Commissione europea, in data 17 gennaio 2001, ha autorizzato il regime d'aiuto previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 215, ritenendolo compatibile con il mercato comune, anche in considerazione degli impegni assunti dalle autorità italiane di adottare opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1 del trattato;

Considerato che dall'autorizzazione comunitaria sopracitata deriva l'obbligo, per l'attuazione degli interventi a favore dei programmi regionali sopraccitati, di contenere la misura dell'agevolazione nei limiti della regola *de minimis* nel caso in cui i programmi regionali prevedono aiuti a favore di soggetti terzi e questi ultimi abbiano la qualifica di imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 314 è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare esplicativa n. 1138443 del 2 febbraio 2001 citata in premessa. Il testo della predetta circolare è reso disponibile, dalla data del presente decreto, nel sito internet www.minindustria.it

2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 è fissato al 31 maggio 2001.

3. Le risorse disponibili per il bando di cui al comma 1 sono complessivamente pari a L. 301.000.000.000 e risultano composte, per L. 285.000.000.000, dalle risorse statali relative all'esercizio finanziario 2000 già ripartite tra le regioni e le province autonome con il decreto ministeriale 20 dicembre 2000 citato in premessa, e per L. 16.000.000.000 dalle risorse stanziate dalle regioni che hanno disposto l'integrazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

4. Le regioni che hanno disposto l'integrazione delle risorse statali sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

5. L'importo complessivo di L. 301.000.000.000 indicato al comma 3 risulta cosi ripartito:

Regione	Quota statale L./mld	Quota regionale L/mld	Totale L/mld
Piemonte	13,798	1	14,798
Valle d'Aosta	0,259	—	0,259
Liguria	6,508	1	7,508
Lombardia	18,763	1	19,763
Prov. autonoma di Bolzano	0,485	—	—
Prov. autonoma di Trento	0,858	—	—
Veneto	9,176	1	10,176
Friuli-Venezia Giulia	2,914	—	2,914
Emilia-Romagna	7,810	1	8,810
Toscana	11,251	1	12,251
Umbria	2,831	1	3,831
Marche	3,916	1	4,916
Lazio	23,567	1	24,567
Abruzzo	5,671	—	—
Molise	2,099	1	3,099
Campania	51,492	1	52,492
Puglia	33,147	1	34,147
Basilicata	4,143	1	5,143
Calabria	22,961	1	23,961
Sicilia	49,770	1	50,770
Sardegna	13,580	1	14,830

6. I criteri di priorità regionale di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono stati individuati dalle regioni Marche, Toscana, Campania e Molise.

Tali criteri, che saranno utilizzati per la formazione delle relative graduatorie regionali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. Le domande relative alle iniziative da realizzare nel territorio delle regioni che hanno integrato le risorse statali, sono trasmesse alle regioni stesse ovvero ai soggetti concessionari dalle stesse indicati. L'elenco degli uffici competenti a ricevere le domande è riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Le domande relative alle iniziative da realizzare nel territorio delle regioni e province autonome che non hanno integrato le risorse statali sono trasmesse al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento incentivi alle imprese - ufficio E3 - via del Giorgione 2 B - 00147 Roma. Le regioni che non hanno integrato le risorse statali sono: Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 le predette imprese sono comunque tenute a trasmettere copia della domanda, per conoscenza, alla competente regione o provincia autonoma, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 3.

1. Il termine iniziale del bando per la presentazione da parte delle regioni e provincie autonome dei programmi regionali di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare esplicativa citata all'art. 1.

2. Il termine finale per la presentazione dei programmi di cui al comma 1 è fissato al 31 luglio 2001.

3. Le risorse statali disponibili per il bando di cui al comma 1, complessivamente pari a L. 15.000.000.000 relative all'esercizio finanziario 2000, sono state ripartite tra le regioni e le province autonome con il decreto ministeriale del 20 dicembre 2000, citato in premessa, nella seguente misura:

Regione	Miliardi di lire
Piemonte	0,726
Valle d'Aosta	0,014
Liguria	0,343
Lombardia	0,988
Provincia autonoma Bolzano	0,026
Provincia autonoma Trento	0,045
Veneto	0,483
Friuli-Venezia Giulia	0,153
Emilia-Romagna	0,411
Toscana	0,592
Umbria	0,149
Marche	0,206
Lazio	1,240
Abruzzo	0,298
Molise	0,110
Campania	2,710
Puglia	1,745
Basilicata	0,218
Calabria	1,208
Sicilia	2,619
Sardegna	0,715

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, gli aiuti a favore di soggetti terzi eventualmente previsti nei programmi regionali devono essere contenuti entro i limiti del *de minimis* se il soggetto beneficiario è un'impresa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO N. 1

CRITERI DI PRIORITÀ INDIVIDUATI DALLE REGIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2 DEL DPR 28 LUGLIO 2000 N. 314

REGIONE MARCHE

Criterio settoriale:
imprese aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione le cui domande riguardino progetti da realizzarsi nelle attività di cui alla tabella K) della classificazione delle attività economiche ISTAT 91 Punti 10

REGIONE TOSCANA

Criterio territoriale:
imprese la cui sede legale e operativa sia ubicata all'interno dei territori di una delle Comunità Montane della Regione Toscana Punti 10
Criterio settoriale:
"Attività Manifatturiere" – sezioni DA, DB, DC, DD, DE e DN della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 Punti 10

REGIONE CAMPANIA

Criterio territoriale:
Comuni inseriti in
- Distretti Industriali di cui alla delibera del Consiglio Regionale 25.01.99 Punti 1
- Patti territoriali approvati al 30.11.2000 Punti 1
- Contratti d'Area : Airola, Avellino, Salerno, Torrese-Stabiese Punti 1
- PRUSST approvati al 30.11.2000 Punti 1

Comuni capoluoghi di provincia e/o con popolazione superiore a 30.000 abitanti Punti 1

Criterio settoriale:
Iniziative realizzate in settori produttivi riferiti alle seguenti attività della classificazione delle attività economiche ISTAT 91:
ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE Punti 1
Settore primario
- da 01.41.1 a 01.42.0
- 02.02.0
- 05.03.0

Settore trasporti e comunicazioni
- da 63.21.0 a 63.40.2
- 64.12.0

Settore informatico ed altre attività imprenditoriali
- da 72.10.0 a 72.60.2
- da 74.40.1 a 74.83.5
- 74.84.2
- 74.84.3
- da 74.84.5 a 74.84.8

ATTIVITÀ DI SERVIZI PERSONALI E SOCIALI Punti 1

da 85.31.0 a 85.32.A
da 92.11.0 a 92.34.4
da 92.40.c a 92.61.6
da 92.72.1 a 93.05.0.

REGIONE MOLISE

Criterio territoriale:

Comuni esclusi dal Sostegno transitorio 87,3, c) di cui all'allegato al Decreto del Ministro Industria del Commercio e dell' Artigianato 9 novembre 2000. Punti 10

Criterio settoriale:

Progetti da realizzarsi nelle attività di cui alle sezioni della classificazione delle attività economiche ISTAT 91 di seguito elencate:

DA 15 – Industrie alimentari e delle bevande Punti 10
DB – Industrie tessili e dell'abbigliamento Punti 10
DC – Industrie conciarie fabbricazione dei prodotti in cuoio, pelli e similari Punti 8
G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio Punti 8
H – Alberghi e ristoranti Punti 7
O 93 – Altre attività dei servizi Punti 8

ALLEGATO N. 2

ELENCO DEGLI UFFICI AI QUALI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE DOMANDE PER LE INIZIATIVE DA REALIZZARE NELLE REGIONI CHE HANNO INTEGRATO LE RISORSE FINANZIARIE STATALI

REGIONI	UFFICIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PIEMONTE	Assessorato Industria, Lavoro e Formazione Direzione Formazione Professionale e Lavoro Settore Sviluppo Imprenditorialità Via Pisano, 6 10152 TORINO
LIGURIA	Dipartimento Economia e Lavoro Settore Politiche di Sviluppo, Industria ed Artigianato Via Gabriele D'Annunzio, 13 16121 GENOVA
LOMBARDIA	Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità Unità Organizzativa Politiche Femminili e Pari Opportunità Via Soderini, 24 20146 MILANO
VENETO	Presidenza della Regione Veneto – Direzione Industria Palazzo Gussoni- Cannareggio , 2278 30121 VENEZIA
EMILIA ROMAGNA	Direzione Generale Attività Produttive Ufficio Politiche Industriali Viale Aldo Moro, 30 40127 BOLOGNA
TOSCANA	• Fiditoscana SpA Piazza della Repubblica, 6 50123 FIRENZE • Artigiancredito Toscano Scarl Via Masaccio, 215 50123 FIRENZE
UMBRIA	Direzione Attività Produttive, Cultura, Formazione Servizio IX Centro Direzionale Fontivegge 06100 PERUGIA
MARCHE	Regione Marche, Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro Via Tiziano, 44 60125 ANCONA
LAZIO	BIC LAZIO SpA Viale Parioli, 40 00197 ROMA
MOLISE	Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo Settore Industria Via Roma, 84 86100 CAMPOBASSO
CAMPANIA	Assessorato alle Attività Produttive – Settore Industria Centro Direzionale – Isola A6 80143 NAPOLI
PUGLIA	Assessorato all'Industria – Settore Artigianato – PMI Via Caduti di tutte le guerre, 15 70124 BARI
BASILICATA	Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'Impresa Via Anzio, 44 85100 POTENZA
CALABRIA	7° Dipartimento Industria Commercio e Artigianato Servizio Industria Via Cassiodoro – Pal. Europa 88060 S.MARIA DI CATANZARO
SICILIA	Assessorato Cooperazione: Commercio, Artigianato e Pesca – Gruppo IX – Credito Agevolato Via degli Emiri, 45 90143 PALERMO
SARDEGNA	Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Cooperazione Sociale – Servizio Lavoro Via XXVIII Febbraio, 5 09131 CAGLIARI

01A1346

MINISTERO DELLE POLICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2000.

Iscrizione della varietà di frumento duro Campodoro nel relativo Registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento duro	
Campodoro	ISEA S.p.a. Falconara Marittima (Ancona)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1343

DECRETO 9 gennaio 2001.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro

e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Patata:	
Rembrandt	B.V. de ZPC - NL
Derby	Hettema B.V. - NL
Rodeo	
Goldika	
Colza (contenuto acido erucico 00):	
Manitou	Rustica Prograin Genetique - F
Squaw	
Eddy	
Ouragan	
Bonita	Saatzucht Hadmersleben GmbH - D
Caletta	
Vivaldi	Serasem F
Dolomit	RAPS GBR - D
Ravizzone:	
Kongo	RAPS GBR Saatzucht Lundsgaard - D

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1352

DECRETO 9 gennaio 2001.

Iscrizione di talune varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard».

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria	Adelante	Hollar Seeds - Rocky Ford, Colorado, USA
Anguria	Or Flora	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano
Anguria	Sapphire	Hollar Seeds - Rocky Ford, Colorado, USA
Cavolo cappuccio bianco	Green Viking	Dongbu Hannong Seeds Co., Ltd. - Seoul, Korea
Cetriolo	Or Primizia	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano
Cipolla	Albachiara	Maraldi Daniele - Cesena
Cipolla	Maxia	ISI Sementi S.p.a - Fidenza (Parma)
Cipolla	Planet	ISI Sementi S.p.a - Fidenza (Parma)
Fagiolo nano	Parsec	ERSA Friuli-Venezia Giulia - Gorizia
Fagiolo nano	Supremo	Olter S.r.l. - Asti
Fagiolo rampicante	Brazzà	ERSA Friuli-Venezia Giulia - Gorizia
Fagiolo rampicante	Halley	ERSA Friuli-Venezia Giulia - Gorizia
Fagiolo rampicante	Kondor	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Melone	Burgios	Peotec Seeds S.r.l. - Sissa (Parma)
Melone	Or Delizia	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano
Pomodoro	Corfù	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
Pomodoro	Elisir	Olter S.r.l. - Asti
Pomodoro	Giuny	Peotec Seeds S.r.l. - Sissa (Parma)
Pomodoro	Or Patataro	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano
Pomodoro	Or Pizzutello	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano
Pomodoro	Or Star	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano
Pomodoro	Touring	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
Zucchino	Giambo	Sativa soc. coop. a.r.l. - Cesena (FC)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1353

DECRETO 9 gennaio 2001.

Cancellazione di alcune varietà di specie ortive dal relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi del citato art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis,* che prevede la cancellazione di una varietà su richiesta del responsabile della conservazione in purezza;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi.

Specie	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
Carota	Rinascita	21-2-1994	
Cetriolo	Lafayette	21-2-1996	
Cipolla	Cima hybrid	20-6-1977	4-2-1999
Cipolla	Magnum	25-2-1993	
Cipolla	Paragon	25-2-1993	
Cipolla	Simcoe	25-2-1933	
Cipolla	Sweet Winter	28-3-1992	
Melone	Fantasy	30-5-1987	23-12-1997
Melone	Myrtos	4-3-1997	
Melone	Nicobar	4-3-1997	
Melone	Sunnyloupe	5-10-1989	
Melone	Sweet Summer	5-10-1989	
Pomodoro	Big Pack	21-11-1990	
Pomodoro	Chunky	30-5-1987	23-12-1997
Pomodoro	Early Long	25-2-1993	
Pomodoro	Insalataro	31-12-1992	
Pomodoro	Itallong	25-2-1993	
Pomodoro	Maxiroma	21-11-1990	
Pomodoro	Mistic	15-4-1986	27-3-1995
Pomodoro	Mogambo	25-2-1993	
Pomodoro	New Prince	21-11-1990	
Pomodoro	Novapeel	21-11-1990	
Pomodoro	Pelato	21-11-1990	
Pomodoro	Primo Early	25-2-1993	
Pomodoro	Raider	25-2-1993	
Pomodoro	Tarifa	21-11-1990	
Zucchino	Chiara	14-2-1992	
Zucchino	Dorico	11-6-1988	4-2-1999
Zucchino	Eminent	20-11-1987	4-2-1999

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1351

DECRETO 9 gennaio 2001.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dal relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole alla cancellazione di dette varietà nei relativi registri.

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
002256	Frumento tenero	Oscar	Apsovsementi SRL	1.12.1993
000093	Frumento tenero	Mosè	Apsovsementi SRL	14.11.1992
002001	Riso	Alpha	Sa.Pi.Se. scr.l.	1.3.1982
002009	Riso	Smeraldo	Sa.Pi.Se. scr.l.	1.3.1982

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1354

DECRETO 31 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Messina e Trapani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria: 30 settembre 2000 nella provincia di Trapani;

piogge alluvionali: 30 settembre 2000 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Messina: piogge alluvionali del 30 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Alì, Fiumedinisi, Itala, Mandanici, Messina, Pagliara, Scaletta Zanclea;

Trapani: tromba d'aria del 30 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Castelvetrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A1418

DECRETO 31 gennaio 2001.

Rettifica del decreto 12 dicembre 2000, recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Campobasso e Isernia».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto del 12 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità dal 1° maggio al 20 settembre 2000 in alcuni comuni della provincia di Campobasso per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*;

Considerato che nel dispositivo del decreto è stato erroneamente indicato il comune di Guardialfiera in luogo del comune di Guardiaregia, elencato nella delibera n. 1526 del 13 novembre 2000, ai fini degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185/1992;

Ritenuto di rettificare l'elenco dei comuni danneggiati;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° maggio al 20 settembre 2000, di cui al decreto 12 dicembre 2000 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Guardiaregia, in luogo del comune di Guardialfiera, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A1419

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 novembre 2000.

Determinazione dei diritti aeroportuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, indicando gli obiettivi di cui si deve tenere conto, dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, determina annualmente la misura dei diritti aereoportuali;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 agosto 1998, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 1998 con il quale è stata rideterminata la misura dell'importo dei diritti aeroportuali per il 1998;

Vista la deliberazione n. 86/2000 in data 4 agosto 2000 del CIPE con cui è stato espresso parere favorevole allo «Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, con il quale sono state, fra l'altro, individuate le modalità tecniche di concreta attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993 successive modificazioni;

Considerato che per la piena attuazione dei contenuti del predetto schema di riordino occorre la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC e gestore aereoportuale;

Considerato che la commissione europea, con nota n. SG(2000)D/104168 in data 13 giugno 2000, ha rilevato che la Repubblica italiana, con il citato decreto ministeriale 13 agosto 1998, ha applicato un «sistema di diritti di approdo» discriminatorio in atto a favore delle compagnie aeree nazionali ed ha pertanto invitato lo Stato italiano ad eliminare tale differenziazione;

Ritenuto di doversi conformare al predetto invito della Commissione europea;

Ritenuto altresì che, in attesa della completa attuazione della disciplina regolamentare degli aeroporti italiani secondo quanto sopra indicato, è perseguibile, allo Stato, un ulteriore adeguamento agli obiettivi di cui all'art. 10, comma 10, lettere *a)* ed *e)*, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma 189, della legge n. 662/1996;

Considerato che il livello dei diritti aereoportuali praticati in Italia risulta generalmente più basso rispetto a quello medio dei diritti praticati in Europa, per cui si rende necessaria l'attuazione di un ulteriore intervento di carattere adeguativo in conformità all'obiettivo di cui alla lettera *a)* del citato art. 10, comma 10;

Considerato che l'obiettivo di cui alla lettera *f)* del medesimo art. 10, comma 10, sarà conseguito in sede di attuazione della specifica normativa in materia di tutela ambientale;

Preso atto che il tasso programmato di inflazione previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001, è pari al 1,5% per l'anno 1999 e quello previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 2000-2002, è pari a 1,2%, per l'anno 2000;

Ritenuto di riconoscere, avendo anche riguardo ai predetti tassi di inflazione programmativa, a titolo di progressivo allineamento ai livelli medi europei nell'ottica dell'implementazione dello sviluppo aeroportuale nazionale, i seguenti incrementi:

a) quindici per cento per i diritti di approdo e partenza per i voli con origine o destinazione esterne all'Unione europea;

b) quindici per cento per i diritti, equiparati, di approdo e partenza per i voli con origine e destinazione interne al territorio nazionale o all'Unione europea;

c) dieci per cento per i diritti di sosta e ricovero;

d) tre per cento per i diritti di imbarco passeggeri;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 120T, recante equiparazione dei diritti di imbarco passeggeri tra voli nazionali e comunitari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 137T, emesso in attuazione dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la relazione in data 27 ottobre 2000 concernente l'istruttoria svolta dall'apposito gruppo di lavoro istituita da Ministro dei trasporti e della navigazione;

Vista la nota n. 00-4132/DG in data 31 ottobre 2000 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono condivise le proposte risultanti dalla relazione predetta;

Decreta:

Art. 1.

1. I diritti di approdo e di partenza di cui all'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per gli aereomobili che svolgono collegamenti con origine e destinazione interne al territorio nazionale o all'Unione europea, con esclusione di velivoli adibiti ad attività didattica, sono determinati, per ciascuno scalo, nelle misure indicate e nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Per gli scali non compresi nella tabella 1, allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di approdo e di partenza di cui al comma l, è determinato in L. 1.534 (pari a euro 0,79) per tonnellata di peso massimo al decollo, per le prime 25 tonnellate o frazioni di esse, e in L. 2.314 (pari a euro 1,19) per tonnellata di peso massimo al decollo, per le ulteriori tonnellate o frazioni di esse.

3. I diritti di approdo e di partenza per i collegamenti con origine o destinazione esterne all'Unione europea sono determinati in L. 4.171 (pari a euro 2,15) per tonnellata di peso massimo al decollo degli aeromobili, per le prime 25 tonnellate o frazioni di esse, e in L. 5.207 (pari a euro 2,69) per tonnellata di peso massimo al decollo, per le ulteriori tonnellate o frazioni di esse.

Art. 2.

1. Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è determinato nella misura di L. 150 (pari a euro 0,08) per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

1. I diritti, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per l'imbarco passeggeri in voli interni ed in voli dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea, già determinati con decreto ministeriale 120T 2000, in data 4 agosto 2000, sono nuovamente determinati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure indicate nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Per gli scali non compresi nella tabella 2, allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di cui al comma 1, già determinato con D.M. 120T 2000, in data 4 agosto 2000, è nuovamente determinato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in L. 7.200 (pari a euro 3,72).

3. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, è determinato nella misura di L. 16.000 (pari a euro 8,25).

Art. 4.

1. La misura dei diritti aeroportuali determinata negli articoli precedenti viene disposta a titolo provvisorio, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in attesa della completa attuazione dei criteri individuati dalla delibera CIPE in premessa indicata e degli adempimenti ivi completati, con particolare riferimento alla elaborazione di una contabilità analitica per centri di costo ed alla stipulazione del contratto di programma da parte dei gestori aeroportuali.

Non si farà luogo ad ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali, per ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avrà ottemperato agli oneri di cui al comma 1.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 23

TABELLA 1

DIRITTI DI APPRODO E PARTENZA UNIFICATI
PER VOLI NAZIONALI E COMUNITARI

N.	Aeroporto	Importo in lire prime 25 tonnellate	Importo in lire tonnellate successive
1	Alghero	1.690	2.566
2	Ancona	2.163	3.153
3	Bari	1.573	2.336
4	Bergamo	3.038	3.997
5	Bologna	3.118	4.258
6	Bolzano	2.493	3.366
7	Brescia	1.665	4.645
8	Brindisi	1.767	5.207
9	Cagliari	1.663	2.420
10	Catania	2.005	2.831
11	Cuneo	1.628	2.915
12	Firenze	3.326	4.605
13	Forlì	2.130	3.380
14	Genova	2.340	3.209
15	Grosseto	2.201	4.854
16	Lamezia Terme	1.833	2.824
17	Milano Linate	2.826	3.915
18	Milano Malpensa	3.150	4.153
19	Napoli	2.239	3.625
20	Olbia	1.846	2.628
21	Palermo	1.752	2.614
22	Parma	1.792	4.039
23	Perugia	1.632	5.207
24	Pescara	1.604	2.391
25	Pisa	3.050	3.713
26	Reggio Calabria	1.619	2.315
27	Rimini	3.292	5.207
28	Roma Ciampino	3.001	4.633
29	Roma Fiumicino	2.432	3.714
30	Roma Urbe	2.133	2.971
31	Ronchi dei Legionari	2.269	3.120
32	Siena	1.988	2.812
33	Torino	3.057	3.577
34	Treviso	4.171	5.207
35	Venezia	3.277	4.172
36	Verona Boscomantico	2.441	3.309
37	Verona Villafranca	2.508	3.607
38	Vicenza	2.324	3.181

TABELLA 2

DIRITTO DI IMBARCO UNIFICATO PER PASSEGGERI
CON DESTINAZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE

N.	Aeroporto d'imbarco	Importo in lire
1	Alghero	7.700
2	Ancona	9.400
3	Bari	7.300
4	Bergamo	10.500
5	Bologna	12.500
6	Bolzano	9.700
7	Brescia	8.300
8	Brindisi	8.100
9	Cagliari	7.400
10	Catania	8.900
11	Cuneo	7.800
12	Firenze	13.200
13	Forlì	12.900
14	Genova	9.800
15	Grosseto	13.200
16	Lamezia Terme	8.600
17	Milano Linate	11.400
18	Milano Malpensa	12.100
19	Napoli	10.100
20	Olbia	8.300
21	Palermo	8.200
22	Parma	8.000
23	Perugia	8.400
24	Pescara	7.500
25	Pisa	11.600
26	Reggio Calabria	7.200
27	Rimini	15.500
28	Roma Ciampino	15.500
29	Roma Fiumicino	10.900
30	Roma Urbe	9.200
31	Ronchi dei Legionari	9.100
32	Siena	8.700
33	Torino	11.200
34	Treviso	15.900
35	Venezia	13.300
36	Verona Boscomantico	10.200
37	Verona Villafranca	11.700
38	Vicenza	12.000

01A1505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Contratto di programma E-Sud presentato dalla società ATI S.p.a. (Deliberazione n. 106/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista altresì la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997, in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000, che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, comma 3, lettera *a)*, del Trattato;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006 nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «Programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, e dal punto 2, lettera *b)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la nota n. 0031422 del 3 agosto 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma E-Sud, presentato dalla ATI S.p.A., per la realizzazione attraverso investimenti industriali e di ricerca, di una rete per il commercio elettronico «business to business» nelle regioni del meridione da destinare ad utenti quali le P.M.I. industriali (venditori) e gli esercizi commerciali (acquirenti) e che potrà essere estesa ad utilizzi «business to customer»;

Tenuto conto del precedente avviso di questo Comitato, espresso nella seduta del 21 dicembre 1999, favorevole all'iniziativa proposta da E-Sud per lo sviluppo di un «mercato elettronico» nelle aree meridionali;

Considerato peraltro, che l'attuale proposta riguarda una prima tranche di interventi relativi alla progettazione organizzativa e tecnico-commerciale dell'iniziativa nonché alla raccolta di adesioni precontrattuali e che non è ancora definito puntualmente il progetto esecutivo;

Ritenuto opportuno agevolare l'attuazione della fase precontrattuale disponendo in via programmatica l'accantonamento delle risorse necessarie al finanziamento dell'investimento;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per la realizzazione del contratto di programma E-Sud, presentato dalla società ATI S.p.a. e da realizzarsi in aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87, comma 3, lettera *a)*, del trattato C.E., con investimenti in ricerca industriale pari a lire 20.070 milioni (10,365 Meuro), è accantonata la somma complessiva di lire 10.092,3 milioni (5,212 Meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse.

2. L'assegnazione definitiva delle risorse sarà effettuata da questo Comitato con successiva delibera non appena definito puntualmente il piano progettuale previsto per il progetto E-Sud.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 1º febbraio 2001
Registro 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 98

01A1347

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2001.

Autorizzazione alla Bayerische Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami III e VI di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 01782).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive disposizioni modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1992, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Bayerische Vita S.p.a., con sede in Milano, via Ripamonti n. 286/17;

Viste le istanze presentate dalla Bayerische Vita S.p.a. in data 10 luglio 1997 e 22 settembre 2000 con le quali ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami III e VI di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto nella seduta del 24 gennaio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito alle istanze soprarichiamate presentate dalla Bayerische Vita S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

La Bayerische Vita S.p.a., con sede in Milano, via Ripamonti n. 286/17, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami III e VI di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1459

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001.

Decadenza della Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in Assago, Milanofiori - Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 01788).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1988, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciata alla Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, Milanofiori, Strada 6, Palazzo A13, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 11 gennaio 2001 con la quale la Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 20 marzo 2000, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, Milanofiori, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei e 11. R.c. aeromobili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1455

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto della DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 01789).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP del 14 gennaio 1999 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), con sede in Milano, via della Chiusa n. 15;

Vista la delibera assunta in data 7 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della DB Assicura S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2 (trasferimento della sede sociale), 4, 13, 14 e 18 dello statuto sociale;

Vista la successiva delibera assunta in data 17 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della medesima società che ha apportato un ulteriore modifica all'art. 2 dello statuto sociale, annullando gli effetti della delibera assunta in precedente data 7 luglio 2000 relativamente al trasferimento della sede sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della DB Assicura Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve DB Assicura S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 2.

Denominazione, sede, durata ed oggetto

Attuale sede sociale dell'impresa: Milano, via della Chiusa n. 15 ["ritrasferimento", con decorrenza immediata dal 17 novembre 2000, della sede legale dell'impresa all'indirizzo sopra indicato, con conseguente annullamento degli effetti del trasferimento - deliberato in precedente data 7 luglio 2000 e differito, come decorrenza, al 1° dicembre 2000 - della sede a Milano, via Andrea Ponti n. 8/10, non andato a buon fine];

Art. 4.

Denominazione, sede, durata ed oggetto

In relazione alle operazioni escluse dall'oggetto sociale, con particolare riferimento alla disciplina dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ...», modifica del correlato riferimento normativo: «... decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ...» (in luogo del precedente riferimento statutario previsto: «... decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415);

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

In relazione alle modalità di convocazione deI Consiglio di amministrazione, con particolare riferimento ai soggetti abilitati ad attivare, «su richiesta» la convocazione medesima, introduzione dell'inciso «almeno» (riferito ai componenti del Consiglio abilitati) e soppressione delle parole «o dal Presidente del Collegio Sindacale»;

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione «... anche attraverso il Comitato Esecutivo, ove istituito, il Presidente, o l'Amministratore delegato, se nominato ...», sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità di comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze;

Art. 18.

Collegio sindacale

Riformulazione dell'articolo in materia di nomina del Collegio sindacale, ivi compreso il Presidente: «L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio sindacale, composto da ... Provvede inoltre alla nomina del Presidente del Collegio ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società è controllata da un Collegio sindacale, composto da ... Spetta all'assemblea la nomina dei componenti il Collegio sindacale ... e la designazione del Presidente»).

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di retribuzione dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, a cura dell'assemblea: «L'Assemblea ... provvede ... alla determinazione della retribuzione annuale spettante aI Presidente del Collegio ed a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Spetta all'assemblea ... la determinazione della loro retribuzione per l'intera durata del loro ufficio ...».

Nuova disciplina in materia di:

a) criteri di nomina del Presidente deI Collegio sindacale: «... con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ...»;

b) funzioni dei sindaci: rinvio alle norme di legge;

c) possibilità per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione od il Comitato esecutivo, ove istituito: modalità;

d) possibilità per il Collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di richiedere altresì la collaborazione di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni;

e) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 6 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1456

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto della Mapfre Progress S.p.a., in Palermo. (Provvedimento n. 01791).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Mapfre Progress S.p.a., con sede in Palermo, piazza Alberico Gentili n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le delibere assunte in data 27 aprile 2000 e 28 settembre 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Mapfre Progress S.p.a. che hanno approvato, in particolare, le modifiche apportate agli articoli 1, 6, 16 e 21 dello statuto sociale nonché, in generale, a tutti gli altri articoli statutari;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Mapfre Progress S.p.a., con sede in Palermo, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1.
(Titolo I)

Nuova denominazione sociale dell'impresa: «Progress Assicurazioni S.p.a.» (in luogo della precedente: «Mapfre Progress S.p.a.»), modifica conseguente a variazioni intervenute nella composizione dell'azionariato della società.

Art. 2
(Titolo I)

Introduzione, in aggiunta alla città (Palermo), dell'indirizzo ove ha sede legale l'impresa: «Piazza Alberico Gentili n. 3».

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) istituzione: «Con le forme di legge possono essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di vendita, dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'Estero» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Consiglio di amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze altrove»);

b) domicilio dei soci: «Il domicilio dei soci al fine dei loro rapporti con la Società si intende costituito ad ogni effetto di legge all'indirizzo risultante dal libro dei soci» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il domicilio legale di ogni socio si intende eletto presso la sede sociale»);

Art. 3
(Titolo I)

Introduzione dell'espressione «... per deliberazione dell'Assemblea» in relazione alla possibilità di prorogare la durata della società;

Art. 4
(Titolo II)

Introduzione, *ex novo*, dell'inciso «in Italia e all'estero» in relazione al luogo di svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa. Con particolare riferimento alla classificazione dei rami e rischi assicurativi elencati nell'ambito dell'attività, oggetto di esercizio, introduzione, al punto 3) «Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)» del rischio «veicoli terrestri non automotori» nonché, al punto 11), del ramo «R.C. autoveicoli fluviali, lacustri, marittimi: ogni responsabilità risultante dall'uso dei veicoli fluviali, lacustri, marittimi (compresa la responsabilità del vettore)» (in luogo del precedente erroneo punto 11) «R.C. aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri, marittimi (compresa la responsabilità del vettore)»); ed ancora introduzione, ex novo, del punto 12) «R.C. aeromobili» (nella sua corretta rappresentazione)»: ogni responsabilità risultante dall'uso dei veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)» (in luogo dell'ex punto 11), di cui sopra, riportante erronea descrizione dei rischi di ramo ed in mancanza, nel precedente statuto, del correlativo punto 12); ed ancora introduzione, al punto 18) «Assistenza di viaggio», *ex novo*, dell'espressione e assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito»;

Art. 5
(Titolo II)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in tema di ampliamento dell'oggetto sociale:

a) compimento di operazioni connesse all'oggetto sociale: «La società potrà compiere — in Italia e all'estero — ogni operazione necessaria od utile al perseguimento dell'oggetto sociale, purché funzionalmente connessa allo stesso, incluse operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, nonché operazioni finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, non nei confronti del pubblico» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale»);

b) assunzione di interessenze e partecipazioni: «La società potrà assumere, sia in Italia che all'estero, sia direttamente che indirettamente, interessenze, partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese, enti od associazioni, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ma nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge n. 197/1991, per quanto attiene in particolare all'intervento di intermediari con i prescritti requisiti: in ogni caso tale assunzione di partecipazioni sara consentita se restera strumentale e non diverrà prevalente rispetto all'attività ordinaria» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Essa può inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società»).

Nuova disciplina in materia di:

a) conseguimento dell'oggetto sociale: individuazione degli atti consentiti a tal fine;

b) raggiungimento dell'oggetto sociale: possibilità di ottenere finanziamenti dagli azionisti — limiti, condizioni, effetti e modalità;

Art. 6.

(Titolo III) - (ex Titolo III - *Capitale sociale* - *Azioni*)

Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 7.645.752.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 11.468.628.000) diviso in n. 152.915.040 azioni da L. 50 cadauna [in conseguenza della riduzione del capitale sociale, deliberato in data 27 aprile 2000, per L. 3.822.876.000, per integrale ripianamento perdite esercizio 1999 — pari a complessive L. 3.359.820.365 e con accantonamento dell'importo residuo a riserva straordinaria; contestuale delibera, in pari data, di riaumento del capitale sociale da L. 7.654.752.000 ad un massimo di L. 19.114.380.000, da eseguirsi, quale termine ultimo, entro il 27 aprile 2001; aumento eseguito, alla data del 28 settembre 2000, per L. 9.777.000.000, talché il capitale interamente sottoscritto e versato, alla predetta data, è pari a L. 17.422.752.000].

Art. 7.

(Titolo III) - (ex Titolo III - *Capitale sociale* - *Azioni*)

Nuova disciplina in materia di azioni:

a) esclusiva nominatività delle azioni (e non anche possibilità di azioni altresì al portatore, come nel previgente statuto);

b) indivisibilità delle azioni e diritto ad un voto in relazione ad ogni azione posseduta;

c) somme versate dai soci in conto capitale e qualità di azionista: effetti;

d) possibilità di emissione di azioni privilegiate da parte della società, ai sensi di legge;

e) versamenti sulle azioni: modalità;

f) competenze dell'organo amministrativo in relazione a tardivi pagamenti da parte dei soci: modalità relative all'interesse di mora.

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di obbligazioni: «A norma e con le modalità di legge, la Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni sociali» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società può anche emettere obbligazioni come per legge»).

Art. 8.

(Titolo III) - (ex Titolo III - *Capitale sociale* - *Azioni*)

In relazione alla individuazione delle persone giuridiche ammesse a partecipare alla società, sostituzione della congiunzione «o» in luogo della precedente «e» («Alla società possono partecipare enti pubblici o società ...»).

Abrogazione dell'ex art. 9. (Titolo IV)

Convocazione dell'assemblea: organo preposto e luogo di convocazione.

Ex art. 10, rinumerato art. 9. (Titolo IV)

Invariato nel testo.

Inserimento nuovo art. 10. (Titolo IV)

a) luogo ordinario di tenuta delle assemblee: sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, e comunque in Italia, a Malta o in uno dei Paesi dell'U.E.;

b) organo preposto alla convocazione e modalità di convocazione: contenuto e pubblicità dell'avviso;

c) individuazione dei casi di valida convocazione dell'assemblea, pur in assenza di formale avviso: presenze richieste.

Art. 11.

(Titolo IV)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) intervento in assemblea: «L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Saranno ammessi all'assemblea quegli azionisti che risulteranno nel libro dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, se titolari di azioni nominative, e che entro tale termine abbiano depositato le proprie azioni al portatore nelle casse designate nell'avviso di convocazione»);

b) rappresentanza in assemblea per gli azionisti aventi diritto d'intervento: «Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... Tali azionisti potranno farsi rappresentare nella assemblea ordinaria e in quella straordinaria anche da non soci»).

Nuova disciplina in materia di competenze del presidente dell'assemblea in relazione alla constatazione della regolarità delle singole deleghe e del diritto di intervento all'assemblea medesima.

Art. 12.

(Titolo IV)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) presidenza dell'assemblea: «L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da persona scelta dai soci presenti»);

b) presenza del segretario e del notaio in assemblea: «L'assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non socio» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il presidente è assistito dal segretario nominato dall'assemblea o da un notaio nelle assemblee straordinarie»).

Nuova disciplina in materia di nomina di due scrutatori: modalità.

Art. 13.

(Titolo IV)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) regolare costituzione dell'assemblea ordinaria in prima convocazione: «L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la metà più uno del capitale sociale con diritto a voto...»);

b) validità delle delibere dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione: «In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti» (in luogo della precedente previsione statutaria: «In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale, avente diritto di voto, rappresentata ...»);

c) maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima ed in seconda convocazione: «Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea ordinaria in prima convocazione ... delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ... In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente ... qualunque sia la parte di capitale, avente diritto di voto, rappresentata»);

d) validità delle delibere dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione: «L'assemblea straordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - più della metà del capitale sociale» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo le maggioranze inderogabili di legge»).

Nuova disciplina in materia di redazione dei verbali assembleari, ai fini della rappresentazione delle deliberazioni assunte: «Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, mentre i verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatti da un notaio»;

Art. 14.

(Titolo V) - (ex Titolo V - *Amministrazione*)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) durata in carica degli amministratori: «... Essi durano in carica per un anno e sono rieleggibili» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... Essi durano in carica per un periodo non inferiore ad un anno, e non superiore a tre anni e sono rieleggibili»);

b) dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio: «Nel caso che si dimetta la maggioranza dei membri del consiglio, l'intero consiglio decade, con effetto dal momento le cui relative dimissioni pervengano al presidente del collegio sindacale o al presidente del consiglio stesso ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Se ... viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione»);

c) sostituzione degli amministratori, qualora non venga a mancare la maggioranza dei consiglieri: «Ove non venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si provvede a norma dell'art. 2386 del codice civile» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a norma dell'art. 2386 del codice civile);

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del nuovo consiglio in caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori: convocazione d'urgenza dell'assemblea da parte del collegio sindacale o del presidente del consiglio di amministrazione, anche se dimissionario;

b) rimborso agli amministratori delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio;

c) possibilità di un compenso annuo fisso agli amministratori: modalità ed effetti;

d) competenze del consiglio in tema di ripartizione del compenso di cui alla precedente lettera *c)*: eccezioni;

e) competenze del monsiglio in tema di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, secondo comma, del codice civile;

Art. 15.

(Titolo V) - (ex Titolo V - *Amministrazione*)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) competenze del consiglio in materia di elezioni all'interno dei suoi membri: «Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non sia stato già nominato dall'assemblea, ed eventualmente, un vice presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il consiglio elegge tra i propri membri, ove non lo abbia fatto l'assemblea, un presidente e può eleggere due vice-presidente»);

b) modalità di convocazione del consiglio: «La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta con invito scritto e spedito, anche a mezzo fax, almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve, in ogni caso non inferiore alle 24 ore, e l'invito può essere diramato telegraficamente o telefonicamente» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Le comunicazioni saranno fatte nel luogo stabilito nell'avviso di convocazione, con lettera da inviarsi cinque giorni liberi prima, o nel caso di urgenza con telegramma da inviarsi almeno tre giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere o sindaco»).

Nuova disciplina in materia di:

a) elezione di un segretario da parte del consiglio: modalità;

b) presidenza delle riunioni consiliari: soggetti preposti;

c) possibilità di tenuta delle adunanze consiliari anche per tele o videoconferenza: condizioni ed effetti;

d) possibilità di intervento alle riunioni consiliari: soggetti preposti - modalità ed effetti;

e) validità delle deliberazioni del consiglio: maggioranza richiesta;

f) risultanze delle deliberazioni consiliari: disciplina dei processi verbali.

Art. 16.

(Titolo V) - (ex Titolo V - *Amministrazione*)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) deleghe da parte del consiglio: «Il consiglio nel rispetto dei limiti di legge può delegare le proprie attribuzioni e i propri poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il consiglio d'amministrazione può delegare parte o tutte le sue funzioni e quelle del Presidente, compreso l'uso libero della firma sociale ad uno o due consiglieri delegati congiuntamente e disgiuntamente»);

b) nomina del comitato esecutivo: «Il consiglio può altresì nominare, tra i suoi membri, un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri propri: il tutto sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo detto anche "commissione di supervisione" ...»;

c) competenze del consiglio in materia di nomine: introduzione della nomina del direttore generale, in aggiunta alle altre figure, rimaste invariate;

d) nomina della commissione di supervisione a cura del consiglio: separazione delle competenze tra comitato esecutivo e commissione di supervisione, precedentemente unificate in quanto facenti capo indistintamente ad un unico organo ed ora riferite, in statuto, esclusivamente alla predetta commissione.

Nuova disciplina: obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità;

Art. 17.

(Titolo V) - (ex Titolo V - *Amministrazione*)

Nell'ambito delle competenze attribuite per la rappresentanza legale della società e per l'esercizio di poteri di firma, soppressione delle parole: «i vice-Presidente», relativamente ai soggetti abilitati altresì ad espletare, se del caso, le predette funzioni in aggiunta al presidente del consiglio ed introduzione, in relazione ai medesimi soggetti, dell'espressione «nei limiti dei poteri loro conferiti».

Soppressione delle previsioni statutarie relative alla costituzione di un ufficio legale presso la sede ed alla nomina di un segretario a cura del consiglio.

Art. 18.

(Titolo VI) - (ex Titolo VI - *Direttore generale*)

Invariato nel testo.

Art. 19.

(Titolo VI) - (ex Titolo VI - *Direttore generale*)

In relazione alla competenza primaria del direttore generale, ovvero sovraintendere all'organizzazione e direzione dell'attività della società, introduzione del termine «riassicurativa», in aggiunta alla parola «assicurativa»;

Art. 20.

(Titolo VI) - (ex Titolo VI - *Direttore generale*)

Invariato nel testo.

Art. 21.

(Titolo VII)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) nomina dei sindaci e del presidente del collegio e loro retribuzione: «I membri del collegio sindacale vengono nominati dalla assemblea dei soci, che designa anche il presidente del collegio sindacale ... Ai sindaci spetta la retribuzione fissata dall'assemblea (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante»);

b) riferimenti normativi in relazione al funzionamento del collegio sindacale: «Al collegio sindacale si applicano tutte le norme del codice civile» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il collegio sindacale è composto da ...... nominati e funzionanti a norma di legge»).

Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai sindaci;

b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;

c) rimborso delle spese sostenute dai sindaci in ragione del loro ufficio;

Art. 22.

(Titolo VIII) - (ex Titolo VIII - *Bilancio ed utili*)

Introduzione della disciplina dei dividendi non riscossi: termine ed effetti.

Art. 23.

(Titolo IX) - (ex Titolo IX - *Scioglimento e liquidazione*)

Invariato nel testo.

Art. 24.

(Titolo X) - (ex Titolo X - *Clausola compromissione*)

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) risoluzione delle controversie a cura del collegio arbitrale: «Tutte le controversie relative a diritti disponibili che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e la società in dipendenza od in relazione all'efficacia, validità, esecuzione ed interpretazione dell'Atto costitutivo e dello statuto della società saranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Le controversie che potranno sorgere in dipendenza del presente statuto tra la società ed i soci, gli amministratori, il direttore generale ed il liquidatore, dovranno essere decise da un collegio di tre arbitri ...»);

b) nomina degli arbitri a cura delle parti: «Ciascuna parte nominerà un arbitro, parte attrice nella richiesta di arbitrato, parte convenuta nella prima memoria; il terzo arbitro, che fungerà da presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai due arbitri così nominati ...»;

c) nomina degli arbitri in caso di disaccordo: «Qualora parte convenuta non designi il proprio arbitro entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro venti giorni dalla nomina dell'arbitro della convenuta, l'arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal presidente del tribunale di Palermo» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... arbitri ... nominati ... in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Palermo»).

Nuova disciplina in materia di:

a) luogo e modalità dell'arbitrato;

b) lodo del collegio arbitrale: lingua, termini ed effetti;

c) pendenza delle controversie: effetti per i soci.

Art. 25.

(Titolo XI) - (ex Titolo XI - *Disposizioni generali*)

Invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1457

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2001.

Decadenza della Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a., in Trieste, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 01792).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a., con sede in Trieste, via Machiavelli n. 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 19 dicembre 2000 con la quale la Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 5 maggio 2000, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Trieste e Venezia assicurazioni - Genertel S.p.a., con sede in Trieste, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 11. R.C. aeromobili e 14. Credito (autorizzato limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale) e dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami, 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate, 8. Incendio ed elementi naturali (autorizzato con esclusione del rischio energia nucleare), 9. Altri danni ai beni, 10. R.C. autoveicoli terrestri, 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13. R.C. generale (autorizzato con esclusione del rischio energia nucleare) e 16. Perdite pecuniarie di vario genere (autorizzato con esclusione dei rischi già compresi nel ramo rischi di impiego).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A1458

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2001.

Esonero dall'informativa nella propaganda elettorale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Considerato che le iniziative di comunicazione politica e di propaganda rappresentano una componente significativa della partecipazione democratica alle consultazioni elettorali e sono intraprese da numerosi candidati e forze politiche per rappresentare le proprie posizioni;

Rilevato che in relazione a tali consultazioni vengono impiegate a livello nazionale e locale, contemporaneamente e per un breve arco di tempo, notevoli quantità di dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e in particolare da liste elettorali comunali ed elenchi di abbonati ai servizi di telefonia vocale;

Viste le numerose segnalazioni e richieste di parere pervenute all'Autorità in ordine alla liceità e correttezza dell'utilizzo dei dati personali impiegati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 in base al quale «quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione»;

Considerato che tale disposizione impone a chiunque utilizzi i dati personali provenienti dalle predette fonti pubbliche di fornire l'informativa all'atto della registrazione dei dati a tutte le persone cui essi si riferiscono, a meno che il soggetto che li utilizzi li tratti per adempiere ad un obbligo normativo (art. 10, comma 4, legge n. 675/1996);

Constatato che tale informativa dovrebbe essere fornita a prescindere dalla circostanza che tutti i dati estratti dalle predette fonti pubbliche siano effettivamente utilizzati per finalità di comunicazione politica e propaganda;

Considerato pertanto che nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali un enorme numero di interessati diverrebbe destinatario di una cospicua serie di informative dal medesimo contenuto, dovute per effetto del temporaneo utilizzo di dati accessibili a chiunque;

Visto l'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 in base al quale la citata disposizione di cui al comma 3 «non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato»;

Visto il provvedimento di questa Autorità del 26 novembre 1998 (pubblicato nel bollettino ufficiale del Garante «Cittadini e Società dell'informazione», n. 6, pag. 81) nel quale sono stati indicati i presupposti per l'eventuale esonero dall'informativa ai sensi del predetto art. 10, comma 4, e si è precisato che la manifesta sproporzione può ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di trattamento;

Considerato che nel caso oggetto del presente provvedimento l'integrale adempimento alle citate prescrizioni di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675 può risultare manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, con particolare riferimento alle situazioni in cui la persona cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non sia contattato dal soggetto che utilizza i dati, oppure riceva materiale di propaganda che non permetta un agevole inserimento dell'informativa;

Considerato invece che nel caso in cui l'interessato sia contattato mediante l'invio di lettere articolate o di messaggi per posta elettronica la predetta informativa può essere inserita agevolmente nella lettera o nel messaggio, con formule sintetiche anche in stile colloquiale che riassumano gli elementi indicati nel predetto art. 10;

Ritenuta la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675 partiti e movimenti politici, comitati promotori di liste elettorali, singoli candidati e ogni altro soggetto che effettui operazioni di trattamento dei predetti dati per esclusiva finalità di comunicazione politica o di propaganda in occasione delle prossima tornata di consultazioni elettorali;

Rilevato che con l'esonero dall'informativa permane l'obbligo dell'utilizzatore dei dati di cancellare le informazioni riguardanti i soggetti che presentino eventuale istanza di cancellazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675;

Rilevato che l'esonero non opera nel caso in cui si utilizzino dati personali non provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 20, comma 1, lettera *b)*, legge n. 675) per i quali resta fermo l'obbligo dell'informativa, nonché, ove necessario, dell'acquisizione del consenso;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Tutto ciò premesso, il garante:

a) ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 esonera partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori di liste e di candidati e ogni altro soggetto che in occasione delle consultazioni elettorali della primavera del 2001 effettui operazioni di trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di comunicazione politica o di propaganda;

b) dispone che l'esonero di cui alla lettera *a)* operi sino alla data del 30 giugno 2001 con riferimento all'informativa dovuta alle persone cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate dall'utilizzatore dei dati o che ricevano materiale di propaganda, diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;

c) dispone che nei casi oggetto del presente provvedimento, qualora vengano inviati agli interessati messaggi di posta elettronica o lettere articolate, l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675 possa essere inserita nei medesimi messaggi o lettere, anziché essere inviata al momento della registrazione dei dati;

d) dispone che copia della presente deliberazione sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2001

Il Presidente: RODOTÀ

01A1460

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2001.

Fissazione del termine dell'istruttoria di cui all'art. 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR. (Deliberazione n. 2/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 31 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR, recante «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 15/00/CIR, recante «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company» ed in particolare l'art. 5, comma 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001;

Vista la decisione della commissione per le infrastrutture e le reti, assunta il 17 gennaio 2001 di attivare, il supplemento di istruttoria, da concludersi entro il 30 gennaio 2001, previsto all'art. 5, comma 5 della menzionata delibera n. 15/00/CIR;

Ritenuto di dover fissare un nuovo termine per la conclusione della menzionata istruttoria, di cui all'art. 5, comma 5 della delibera n. 15/00/CIR, al fine di conoscere le posizioni dei soggetti interessati;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 5, comma 5, della delibera n. 15/00/CIR è fissato al 23 febbraio 2001.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 2 febbraio 2001

Il presidente: CHELI

01A1325

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Licata, della sezione staccata di Catania della direzione regionale della Sicilia e della commissione tributaria provinciale di Catania, nonché dell'ufficio I.V.A. di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i seguenti uffici hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Licata giorno 5 gennaio 2001;

sezione staccata di Catania della direzione regionale della Sicilia, giorno 5 gennaio 2001;

commissione tributaria provinciale di Catania, giorno 5 gennaio 2001;

ufficio I.V.A. di Palermo, giorno 2 gennaio 2001;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Licata, della sezione staccata di Catania della direzione regionale della Sicilia e della commissione tributaria provinciale di Catania nel giorno 5 gennaio 2001, nonché dell'ufficio I.V.A. di Palermo nel giorno 2 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 17 gennaio 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A1082

DECRETO 17 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 19/2001 del 3 gennaio 2001 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha comunicato di avere autorizzato, con provvedimento in data 1° dicembre 2000, la chiusura del pubblico registro automobilistico di Trapani per consentire la disinfestazione dei locali in data 5 gennaio 2001;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani nel giorno 5 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 17 gennaio 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A1083

DELIBERAZIONE 30 novembre 2000.

Regolamento di amministrazione. (Deliberazione n. 4)

IL COMITATO DIRETTIVO

(Omissis);

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con decreto ministeriale 14 marzo 2000 il quale dispone che il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, i regolamenti;

Sulla proposta del direttore;

Delibera

l'unito regolamento di amministrazione ai sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che è sottoposto al Ministro delle finanze.

Roma, 30 novembre 2000

Il presidente: ROMANO

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1.

Princìpi

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia delle entrate, di seguito denominata «Agenzia», si ispirano ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;

b) facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio;

c) potenziamento dell'azione di contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi, anche individuando per gli organi centrali, regionali e locali dell'Agenzia aree differenziate di intervento;

d) ordinamento interno delle strutture centrali e regionali dell'Agenzia secondo criteri di sussidiarietà rispetto ai compiti degli uffici locali e di funzionalità rispetto al loro modello organizzativo;

e) gestione per progetti di attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità;

f) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di controllo sui risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività;

g) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali, all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza e imparzialità.

2. L'Agenzia si conforma ai princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai princìpi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 1.

Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo statuto.

2. L'Agenzia si articola in uffici centrali e regionali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici locali, con funzioni operative.

3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e regionale e definisce il modello organizzativo degli uffici locali.

4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali è stabilita con atto del direttore dell'Agenzia, previo parere del comitato direttivo.

Art. 2.

Strutture centrali di vertice

1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice:

a) la direzione centrale gestione tributi, che cura l'assistenza, informazione e comunicazione al contribuente; predispone la modulistica; governa i processi di acquisizione e di gestione delle dichiarazioni e degli atti ed i relativi servizi svolti in via telematica; definisce gli strumenti di supporto per la liquidazione, l'acquisizione e la restituzione dei tributi;

b) la direzione centrale accertamento, che cura le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento dell'azione di controllo, mediante l'analisi dei fenomeni di evasione ed elusione, la ricerca, l'acquisizione e l'elaborazione di elementi utili all'investigazione fiscale; definisce le strategie e le metodologie di controllo, nonché le procedure e gli strumenti di supporto per l'accertamento e la conseguente acquisizione dei tributi e delle sanzioni; svolge compiti operativi di particolare rilevanza;

c) la direzione centrale rapporti con enti esterni, che cura i rapporti e le convenzioni con le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e sovrintende ai rapporti con gli intermediari per la riscossione e con i concessionari per la gestione delle entrate di competenza dell'Agenzia, esercitando la relativa vigilanza;

d) la direzione centrale normativa e contenzioso, che cura, per i tributi di competenza dell'Agenzia, l'interpretazione delle norme e la formulazione di pareri sulla loro corretta applicazione, nonché la definizione degli indirizzi per la gestione del contenzioso tributario;

e) la direzione centrale del personale, che svolge le funzioni connesse alla selezione, all'inserimento, alla gestione e all'amministrazione del personale, alle relazioni sindacali, alla formazione e sviluppo del personale e all'organizzazione del lavoro;

f) la direzione centrale amministrativa, che esercita le funzioni inerenti alla gestione della contabilità, alla predisposizione del bilancio e dei rendiconti, agli approvvigionamenti e alla logistica;

g) la direzione centrale sistemi e processi, che governa il sistema informatico e supporta lo sviluppo dei processi organizzativi.

2. Sono, altresì, strutture di vertice a livello centrale i seguenti uffici alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia:

a) l'ufficio pianificazione e controllo, che definisce la metodologia del processo di pianificazione, ne gestisce l'attuazione e verifica la congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; coordina le attività relative alla definizione e alla gestione della convenzione con il Ministero; cura i rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria;

b) l'ufficio relazioni esterne, che gestisce i rapporti con gli organi di informazione e gli enti esterni, con il compito di curare la comunicazione istituzionale riguardo ai programmi e all'attività dell'Agenzia;

c) l'ufficio ispettivo centrale, che provvede a controlli di regolarità amministrativa e contabile sulle strutture di vertice e, per particolari esigenze, sugli uffici locali e svolge indagini conoscitive volte a verificare la corretta applicazione della normativa da parte degli uffici;

d) l'ufficio studi, che effettua analisi e studi di carattere economico-fiscale, al fine di fornire, anche mediante comparazioni con le esperienze delle amministrazioni tributarie estere, elementi utili per la definizione dei piani e dei programmi dell'Agenzia e per l'individuazione degli interventi correttivi.

Art. 3.

Strutture regionali di vertice

1. A livello periferico costituiscono strutture di vertice:

a) le direzioni regionali, con sede nel capoluogo di ogni regione, eccetto quella del Trentino-Alto Adige;

b) le direzioni provinciali, con sede nei capoluoghi delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nelle disposizioni del presente regolamento la locuzione «direzioni regionali» si riferisce anche alle direzioni provinciali.

3. Gli organi di cui al comma 1 esercitano, nell'ambito della rispettiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici, curano i rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento e del contenzioso.

4. Per motivi di economicità e di razionale organizzazione dei servizi, le attività relative all'amministrazione ed alla gestione delle risorse, possono essere svolte con la collaborazione di altra direzione regionale.

Art. 4.

Uffici locali

1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte da uffici locali di livello dirigenziale. Essi curano, in particolare, l'attività di informazione ed assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso.

2. Il numero, la dimensione e la competenza territoriale degli uffici sono determinati tenendo conto dei carichi di lavoro sia effettivi che potenziali, sulla base di parametri quali il numero e la tipologia dei contribuenti, la consistenza demografica, il volume del gettito fiscale, gli obiettivi di incremento dell'attività di controllo e l'esigenza di diffusione dei servizi ai contribuenti in relazione anche alla maggiore o minore facilità di comunicazioni nelle diverse aree territoriali. Nei comuni maggiori sotto l'aspetto demografico ed economico possono essere istituiti uffici a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale può essere estesa ai comuni limitrofi. Per particolari necessità di carattere locale e nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse, le attività di servizio ai contribuenti possono essere svolte anche in sedi decentrate rispetto a quella principale dell'ufficio.

3. Gli uffici locali sono strutturati in due aree, dedicate, l'una, alle funzioni di servizio ai contribuenti e, l'altra, a quelle di controllo fiscale e alle conseguenti attività. Nelle sedi di maggiore rilevanza le due aree costituiscono posizioni di funzione dirigenziale. L'organizzazione interna degli uffici si basa sull'integrazione delle attività per processi, sullo sviluppo di figure polivalenti e sulla promozione del lavoro in team, al duplice fine di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere più flessibile la gestione dei servizi grazie all'intercambiabilità dei ruoli e all'autoregolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella ripartizione dei carichi di lavoro.

4. L'individuazione degli uffici locali, delle aree interne di livello dirigenziale e delle strutture decentrate per la gestione di attività di servizio ai contribuenti è effettuata con atto del direttore dell'Agenzia.

Art. 5.

Strutture di controllo interno

1. Nelle direzioni centrali e regionali, le attività connesse al controllo di gestione sono svolte nell'ambito di unità organizzative di livello dirigenziale, che verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate.

2. Ai controlli interni di regolarità amministrativa e contabile sugli uffici locali provvedono appositi uffici ispettivi di livello dirigenziale istituiti presso le direzioni regionali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. I poteri e le competenze già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai direttori centrali e regionali del Dipartimento delle entrate, sono rispettivamente devoluti ai direttori delle strutture di vertice centrali e regionali dell'Agenzia. Analogamente, i poteri e le competenze dei dirigenti degli uffici delle entrate e dei preesistenti uffici distrettuali delle imposte dirette, provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro sono attribuiti ai dirigenti degli uffici locali dell'Agenzia.

2. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette continuano ad operare, quali uffici periferici dell'Agenzia, fino a quando le attività conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta sino al 1997 non sono completate o assegnate ad altri uffici.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, la determinazione del numero, la dislocazione, la competenza territoriale e l'articolazione interna in aree dirigenziali degli uffici locali dell'Agenzia corrispondono a quelle dei preesistenti uffici delle entrate.

4. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, gli uffici del registro e le sezioni staccate delle Direzioni regionali continuano ad operare, quali uffici periferici dell'Agenzia, fino alla data di attivazione dei corrispondenti uffici locali.

5. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 1 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle finanze.

TITOLO II

PERSONALE

Capo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 7.

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.

2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e i rapporti di lavoro.

Art. 9.

Inquadramento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle agenzie fiscali.

2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

Art. 10.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:

a) dirigenti 1.479;

b) non dirigenti 45.791.

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

Capo II

PERSONALE DIRIGENTE

Art. 11.

Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia.

Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Art. 12.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneità allo svolgimento delle finzioni dirigenziali.

3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate nel corso dell'attività di servizio. In base all'esito della valutazione, i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalità previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.

4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi, con i quali si stabilisce, anche, il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.

5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di finzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui agli articoli 3 e 4 è quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

Art. 13.

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Per particolari esigenze possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità.

Art. 14.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da due a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'art. 13.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del comitato direttivo.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i princìpi ed i criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'art. 24.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Capo III

SELEZIONE E ASSUNZIONE
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 15.

Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai princìpi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.

3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.

4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 16.

Incarichi professionali

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.

2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Capo IV

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 17.

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;

b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;

c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 18.

Valutazione del personale

1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Art. 19.

Mobilità e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei contratti collettivi.

2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.

3. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 20.

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia, o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.

2. Nell'ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero delle finanze.

3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 21.

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia

1. In applicazione del comma 5 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel contratto collettivo nazionale in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 23.

Missioni

1. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Art. 24.

Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 12, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

2. Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l'applicazione dell'art. 12, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, sempreché sia contestualmente iniziata la procedura selettiva.

Art. 25.

Contratti individuali di lavoro per particolari professionalità

1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima può sottoscrivere, per specifiche professionalità non dirigenziali, non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima di dieci unità, con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di gestione di strutture o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

Art. 26.

Accordo sul sistema di relazioni sindacali

1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali — compresa l'area della dirigenza — le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, del contratto collettivo nazionale del Ministero delle finanze e il contratto collettivo nazionale di lavoro di area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.

01A0605-*bis*

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n. **1**.

Contributo per la sicurezza alimentare, ai sensi dell'art. 123, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e dell'art. 59, legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

Agli operatori del settore dei prodotti fitosanitari

A seguito di richieste di chiarimento pervenute a questa Amministrazione in ordine ai contributi di cui in oggetto, con la presente si formulano le considerazioni che seguono e le conseguenti indicazioni:

la questione dei contributi per la sicurezza alimentare è stata affrontata, in un primo momento, dalla legge n. 488/1999 laddove si prevedeva all'art. 59, comma 1, che «i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle "R33, R40, R45, R49, R60" fossero tenuti al versamento di un contributo nella misura dello 0,5% del fatturato annuo a decorrere dal 1° gennaio 2000 relativo rispettivamente alla produzione ed alla vendita dei suddetti prodotti».

Lo stesso art. 59 prevedeva, inoltre, «che in caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo fosse dovuto, da questo ultimo, nella misura dell'1% del prezzo d'acquisto».

L'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riprende modificandola la questione in esame prevedendo al comma 1, capoverso 1, lettera *a),* la istituzione, a partire dal 1° gennaio 2001, di un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2% del fatturato dell'anno recedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle «R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23».

Dalle disposizioni delle due leggi finanziarie sopra richiamate e dall'esame comparato tra le stesse deriva che entrambe, in prima applicazione, riguardano l'esercizio finanziario 2000 ma che le disposizioni della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), all'art. 123, nella sostanza innovano i contenuti dell'art. 59 della legge n. 488 del 1999 in tre punti:

1) ampliano i prodotti soggetti a contributo (tra i quali vengono inclusi altri presidi sanitari, individuati con sigle/frasi di rischio ulteriori rispetto a quelle elencate nella precedente legge);

2) pongono il versamento del contributo esclusivamente a carico dei titolari delle immissioni in commercio, mentre l'art. 59 della legge n. 488 del 1999 prevedeva che il contributo complessivo, fissato nella misura dell'1 per cento, oltre che dagli «utilizzatori finali» che avessero importato direttamente prodotti fitosanitari, dovesse essere versato per lo 0,5% dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e per lo 0,5% dai «titolari degli esercizi di vendita»;

3) elevano il contributo al 2 per cento del fatturato dell'anno precedente.

Incidendo le disposizioni delle due leggi, in prima applicazione, sullo stesso esercizio finanziario 2000, è evidente che si deve tenere conto, per lo *ius superveniens,* della legge più recente. Il contributo è pertanto

dovuto, per i prodotti indicati nel comma 1, lettera *a)*, capoverso 1, della legge n. 388 del 2000, nella misura del 2 per cento, dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, con le modalità stabilite dall'art. 1 del decreto interministeriale Ministero delle politiche agricole e forestali e Ministero del tesoro) in data 14 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2000.

Le date entro le quali effettuare i versamenti sono stabilite dal comma 3 dell'art. 59 della legge n. 488 del 1999, che non è stato modificato dalla legge successiva. I termini di versamento del contributo relativo all'anno 2000 risultano essere fissati entro il 15 gennaio 2001, per il primo semestre 2000 ed entro il 15 luglio 2001 per successivo semestre dell'anno 2000.

Restano fermi i termini di pagamento del 15 gennaio e del 15 luglio di ogni anno relativi, rispettivamente, al fatturato del primo e del secondo semestre dell'anno precedente.

Peraltro, considerato il principio di carattere generale sancito a favore del contribuente da una norma di rango primario (art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore, i contributi relativi all'anno 2000 di cui all'art. 123 della legge finanziaria per il 2001, possono essere versati entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2001, cioè entro il 1° marzo 2001.

Nelle more della predisposizione del decreto di cui al comma 1 della legge finanziaria 2001, i titolari della registrazione dei prodotti indicati dalle leggi n. 488/2000 e n. 388/2001, dovranno specificare al Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, le denominazioni dei prodotti ai quali fa riferimento il contributo in relazione alle sigle/frasi di rischio individuate e previste dalle stesse leggi.

Dette denominazioni e le indicazioni dei prodotti di riferimento dovranno essere inviate alla predetta Direzione generale unitamente alle attestazioni di versamento dei contributi.

Roma, 6 febbraio 2001

Il direttore generale
AMBROSIO

01A1420

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 gennaio 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Michael Tindall, console generale d'Australia in Milano.

01A1355

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26716-XV.J(2527) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata A4 con fontane calibro 80 lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti), contrada Loco Paiuco, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26803-XV.J(2523) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 100 lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26805-XV.J(2521) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 130 lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26804-XV.J(2522) del 9 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata calibro 70 lanci», che il sig. Lanci Renato intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A1437 - 01A1438 - 01A1439 - 01A1440

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2000.

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2000 è pari al 5,56%.

01A1348

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9288
Yen giapponese	109,22
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,63980
Corona svedese	8,9490
Franco svizzero	1,5369
Corona islandese	79,38
Corona norvegese	8,2020
Lev bulgaro	1,9540
Lira cipriota	0,57954
Corona ceca	34,623
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,51
Litas lituano	3,7141
Lat lettone	0,5754
Lira maltese	0,4094
Zloty polacco	3,7863
Leu romeno	24805
Tallero sloveno	215,6325
Corona slovacca	43,591
Lira turca	632000
Dollaro australiano	1,7285
Dollaro canadese	1,4064
Dollaro di Hong Kong	7,2442
Dollaro neozelandese	2,1276
Dollaro di Singapore	1,6223
Won sudcoreano	1174,47
Rand sudafricano	7,2888

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1558

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Flumechina 10% liquido filozoo S.p.a.».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 164 del 10 luglio 2000» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «Flumechina 10% liquido filozoo S.p.a. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 28 agosto 2000, pagina 5, prima riga, ove è indicato il nome si intende: «Flumechina 20% liquido filozoo S.p.a.».

01A1084

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della Premiacela per alimenti medicamentosi «Trimetoprim 40 - Sulfadimetossina 200».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 178 del 31 luglio 2000» relativo alla Premiacela per alimenti medicamentosi «Trimetoprim 40 - Sulfadimetossina 200» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 28 agosto 2000, pagina 22, prima riga, ove è indicato il nome si intende: «Medicinale veterinario prefabbricato Trimetoprim 40 - Sulfadimetossina 200».

01A1085

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Ossitetraciclina 20% liquido Neofarma S.r.l.».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 25 del 29 febbraio 2000» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «Ossitetraciclina 20% liquido Neofama S.r.l.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000, pagina 74, seconda colonna, ove è indicata la validità si intende: «validità 12 mesi».

01A1086

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Eritromicina 20% Dox-Al S.p.a.».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 298 del 22 novembre 2000» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «Eritromicina 20% Dox-Al S.p.a.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2000, pagina 26, ove è indicato numero di A.I.C. si intende: «n. 102939016».

01A1087

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Flumechina 20% Farmaceutici Gellini S.p.a.».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 234 del 18 settembre 2000» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «Flumechina 20% Farmaceutici Gellini S.p.a.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 2000, pagina 28, prima riga, ove è indicato il nome si intende: «Medicinale veterinario prefabbricato Flumechina 40% Farmaceutici Gellini S.p.a.».

01A1088

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Ossitetraciclina 20% liquido Fatro S.p.a.».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 23 del 29 febbraio 2000» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «Ossitetraciclina 20% liquido Fatro S.p.a.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000, pagina 74, prima colonna, ove è indicata la validità si intende: «validità 18 mesi».

01A1089

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Eritromicina 20% Ascor chimici S.r.l.».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 284 del 22 novembre 2000» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «Eritromicina 20% Ascor chimici S.r.l.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2000, pagina 22, ove sono indicati i numeri di A.I.C., si intende: «n. 102736016 e 102736028».

01A1090

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli articoli 59-*bis*, 69 e 69-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993, nonché dell'art. 412-*ter* del codice di procedura civile.

A seguito del parere favorevole espresso dall'organismo di coordinamento intersettoriale sul testo di accordo relativo al contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli articoli 59-*bis*, 69 e 69-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993 nonché dell'art. 412-*ter* del codice di procedura civile, nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2001, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) nella persona del presidente facente funzione, avv. Guido Fantoni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CISAL - CONFSAL - CIDA - CONFEDIR - COSMED.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato nel testo allegato.

Art. 1.

Princìpi e norme di organizzazione

Il presente accordo è attuativo dei princìpi di delega previsti dall'art. 11, comma 4, lettera *g)* della legge n. 59/1997 e di quanto previsto dagli articoli 412-*ter* e *quater* del codice di procedura civile, come modificati dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. In relazione a tali princìpi e disposizioni, il presente accordo introduce e disciplina procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato quale fattore di decongestione e alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresì, di garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione celere ed adeguata delle controversie di lavoro, funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad una riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie stesse.

Le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali promuovono l'utilizzo dell'arbitrato ed agevolano il ricorso alle procedure previste dal presente accordo. Le pubbliche amministrazioni, in particolare, ritengono utile, per le ragioni sopra esposte e in considerazione della sperimentalità dell'accordo, privilegiare tale strumento.

Allo scopo di assecondare e sviluppare l'attitudine dell'esperienza innovativa avviata dal presente accordo a consolidare l'intero edificio del diritto sindacale e del lavoro nel settore pubblico, le parti istituiscono presso l'Aran un gruppo di lavoro permanente in funzione di cabina di regia e così convengono di denominarlo.

La cabina di regia dovrà sostenere l'avvio degli istituti definiti nel presente accordo nonché monitorare tutte le fasi attuative del medesimo.

Per la particolare rilevanza e novità della funzione arbitrale nell'ambito del contenzioso del lavoro, in considerazione anche dell'affidamento che le parti interessate ripongono in essa, la cabina di regia dovrà sollecitamente progettare percorsi formativi che garantiscano una adeguata preparazione degli arbitri. In via provvisoria, in attesa dell'attivazione e dello svolgimento dei predetti percorsi formativi, la cabina provvederà alla compilazione di una lista di arbitri per l'utilizzo immediato delle procedure di cui al presente accordo.

In ogni caso le liste regionali di arbitri, di cui all'art. 5, hanno carattere di residualità, nel senso che le parti vi ricorreranno nei casi previsti nell'art. 5, comma 4, in caso di mancato accordo fra le stesse sulla scelta dell'arbitro.

Lo statuto della cabina di regia costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Facoltatività dell'arbitrato

1. Restando fermo il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, le parti possono concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4. Per l'impugnazione del lodo arbitrale si applica l'art. 412-*quater* del codice di procedura civile, e il comma 12 dell'art. 4 del presente accordo.

Art. 3.

Designazione dell'arbitro

1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata con raccomandata con a.r. contenente una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. La disponibilità della controparte ad accettarla deve essere comunicata entro dieci giorni, con raccomandata con a.r. Entro i successivi dieci giorni l'arbitro sarà designato dalle parti.

2. Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l'arbitro sarà designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti, nell'ambito della lista dei designabili nell'ambito della regione di cui all'art. 5, comma 2, a cura dell'ufficio di segreteria della camera arbitrale stabile, qualora una delle parti non si avvalga della facoltà di revocare il consenso ad attivare la procedura.

3. Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato, qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

4. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.

5. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale di cui all'art. 5, comma 1, oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'amministrazione a cui appartiene il dipendente.

Art. 4.

Procedure di conciliazione e arbitrato

1. Quando le parti decidano di ricorrere alle procedure di conciliazione e arbitrato disciplinate dal presente contratto, l'arbitro è obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto dall'art. 69-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993, salvo che questo non sia già stato espletato ai sensi del citato articolo.

2. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato espletato anteriormente al ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 69-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993, non si applicano i commi da 3 a 7 del presente articolo e la prima udienza deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro. La parte istante deve depositare presso la sede dell'arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito delle predette documentazioni rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione.

3. Il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede dell'arbitro della documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con la quale l'amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito della documentazione di cui sopra rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avrà luogo non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dalla data di comparizione.

4. L'arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della procedura conciliativa e a porre in essere ogni possibile tentativo per una soluzione concordata e negoziata della controversia.

5. Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, codice di procedura civile. L'atto deve essere tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro. Tutti gli elementi utili alla definizione del contenuto dell'atto conciliativo rientrano negli obblighi di funzionamento di cui all'art. 4. comma 14.

6. Se la conciliazione non riesce l'arbitro, in funzione di conciliatore formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 69-*bis* del decreto legislativo n. 29/1993.

7. Se la proposta non viene accettata, l'arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito nell'atto transattivo.

8. L'arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell'atto non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.

9. Qualora l'arbitro ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione della clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento. Ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro dieci giorni l'intenzione di rimettere la questione all'arbitro e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. L'estinzione del procedimento è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.

10. Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. L'arbitro può sentire testi e disporre l'esibizione di documenti.

11. Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro entro sessanta giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a trenta giorni consentita dalle parti, e deve essere comunicato alle parti, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Esaurito il procedimento, i relativi atti devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.

12. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all'osservanza delle nonne inderogabili di legge e di contratto collettivo.

13. La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all'arbitro. La cabina di regia di cui all'art. 1 determina la misura delle indennità spettanti agli arbitri, anche per il caso di estinzione del procedimento ai sensi del comma 9.

14. Tutte le attività di segreteria sono di competenza dalla camera arbitrale stabile o dell'amministrazione presso la quale si svolge il procedimento.

15. Nulla è dovuto all'arbitro in caso di inosservanza a lui imputabile dei termini fissati dal comma 11 nonché in caso di inadempienza degli obblighi di comunicazione alla camera arbitrale stabile stabiliti nel presente accordo.

Art. 5.

Camere arbitrali stabili

1. Presso ogni direzione regionale del lavoro è costituita una camera arbitrale stabile, per il cui funzionamento è responsabile il direttore della direzione stessa o ad un suo delegato.

2. Presso ogni camera arbitrale stabile è depositata la lista dei designabili in ciascuna regione come arbitri unici in caso di mancato accordo diretto tra le parti, articolata, ove possibile, per comparti o aree.

3. Gli arbitri da includere nella lista sono scelti dalla cabina di regia di cui all'art. 1 in base a criteri che ne garantiscano l'assoluta imparzialità ed indipendenza.

4. Nella lista possono essere inclusi:

a) docenti universitari e ricercatori confermati di diritto del lavoro e relazioni industriali;

b) liberi professionisti con un'esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore a cinque anni;

c) esperti di metodi di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di formazione programmati dalla cabina di regia di cui all'art. 1;

d) ex magistrati con esperienza almeno quinquennale come giudici del lavoro.

Le liste possono essere aggiornate in qualsiasi momento con le procedure di cui all'art. 4 dello statuto della cabina di regia.

5. Ogni camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria incaricato di provvedere alla tenuta delle liste, ricevere le richieste di devoluzione ad arbitri delle controversie, effettuare il sorteggio dell'arbitro, assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi concernenti arbitrati che si costituiscano presso camere stabili e conservare anche tutti gli atti concernenti arbitrati che si costituiscano in sedi diverse.

Art. 6.

Sanzioni disciplinari.

1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art. 2 e seguenti. Durante la vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi previste, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti ai soggetti di cui all'art. 59, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 29/1993. Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ai predetti soggetti non puo, successivamente, ricorrere all'arbitro unico del presente accordo.

2. In via sperimentale e fino alla scadenza del presente accordo, la richiesta di ricorso all'arbitro unico è vincolante per la pubblica amministrazione, salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione dell'arbitro, ha facoltà di rinunciare all'espletamento della procedura.

3. Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al comma precedente.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In considerazione del carattere sperimentale del presente accordo, i contratti collettivi di comparto e di area potranno individuare particolari tipologie di controversie non deferibili ad arbitri.

Art. 8.

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore a far data dal 31 gennaio 2001. Fino a tale data la cabina di regia di cui all'art. 1 del presente contratto procederà agli adempimenti propedeutici all'applicazione della normativa.

ALLEGATO 1

STATUTO DELLA CABINA DI REGIA PER L'ORIENTAMENTO DELL'ESPERIENZA ARBITRALE E LA FORMAZIONE DEL RELATIVO CETO PROFESSIONALE.

1. *Compiti.*

In considerazione del carattere sperimentale del presente contratto e della conseguente necessità di acquisire una collaborazione quanto più possibile ampia nella fase di avvio delle nuove regole la cabina di regia è composta dall'Aran e dalle confederazioni rappresentative. Gli stessi soggetti si riservano di ridefinire natura e funzione della predetta cabina sulla base delle indicazioni dell'esperienza nel frattempo maturata. Sono compiti prioritari della cabina di regia:

organizzare una rete di canali di comunicazione estesa a tutte le camere arbitrali stabili istituite a livello regionale per il monitoraggio del flusso delle conciliazioni e delle decisioni arbitrali;

effettuare la selezione degli arbitri ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;

predisporre uno studio di fattibilità concernente l'istituzione, al termine del biennio sperimentale, di camere arbitrali stabili a livello provinciale;

definire la misura dell'indennità spettante agli arbitri, in relazione al valore, alla rilevanza e complessità della controversia nonché alla durata dell'opera prestata;

progettare e programmare corsi-pilota interdisciplinari di formazione per l'esercizio dell'attività di arbitro, definendo i requisiti di accesso. Il finanziamento dei predetti corsi sarà a carico dei fondi per la formazione gestiti dal dipartimento della funzione pubblica direttamente o per il tramite della Sspa o del Formez;

elaborare uno studio di fattibilità in ordine alla costituzione di un Centro permanente per la formazione della professione arbitrale;

predisporre entro il 30 ottobre 2002 una relazione di sintesi sugli esiti della sperimentazione formulando proposte per la revisione della normativa.

2. *Composizione*.

Fanno parte della cabina di regia una rappresentanza dell'Aran e un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali rappresentative. L'incarico di coordinatore è affidato all'Aran.

3. *Funzionamento*.

L'interazione tra i membri della cabina di regia si svolge in un contesto cooperativo che valorizza la qualità del contributo di sostegno all'avvio dell'esperienza a cui sono tenute le parti firmatarie. Le modalità di funzionamento della cabina di regia saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 4.

Selezione degli arbitri

Per ciascuna regione, il numero degli arbitri da includere nella rispettiva lista sarà determinato tenendo conto del livello occupazionale complessivo delle amministrazioni insediate nel territorio e dell'andamento della vertenzialità locale risultante dalle più recenti indagini statistiche disponibili.

Gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* del comma 3 dell'art. 5 del presente accordo interessati all'inserimento nelle liste arbitrali potranno presentare richiesta alla cabina di regia. In ogni caso l'inserimento nelle suddette liste è subordinato ad una dichiarazione scritta dell'interessato sulla propria imparzialità ed indipendenza.

Dichiarazione congiunta

Le parti si impegnano a rappresentare e sostenere con forza, presso il Governo, l'esigenza che nella finanziaria 2000, anche in considerazione dei risparmi conseguibili attraverso la diffusione delle procedure di conciliazione e arbitrato previsti dal presente accordo, nonché dei risultati di deflazione del contenzioso giudiziario che questo accordo si prefigge, siano destinate adeguate risorse per il miglior funzionamento delle procedure stesse.

Dichiarazione a verbale

La Confedir, in coerenza alle proposte formulate nel corso delle trattative, esprime riserve in ordine alla differente professionalità richiesta agli arbitri di cui al punto *a)* e *d)*, rispetto a quelli di cui al punto *c)*, del quarto comma dell'art. 5, nonché alla indeterminatezza del termine «liberi professionisti» di cui al punto *c)* del medesimo quarto comma, ai fini dell'inserimento nelle liste regionali.

Ulteriore riserva si formula in merito alla lacunosità della normativa concernente l'attività e il funzionamento della c.d. «cabina di regia» un indefinibile «contesto cooperativo».

01A1441

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa De Paolis Barbara, con sede in Roma - Via Camilla n. 33 - ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999, in data 21 dicembre 2000 è stata iscritta nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e ha ottenuto, ai sensi dell'art. 25 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, la riattribuzione del marchio n. 1112RM, precedentemente ritirato per decadenza, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

La notizia della decadenza dell'impresa, dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 2000.

01A1349

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651036/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11